

*Al tenero amico
Simone D'Ermo
in peguati amicizia,*

1-30

P E L

COMUNE DI LAURENZANA

CONTRO

L'EX FEUDATARIO

D. ANTONIO MARIA QUARTO

DE' DUCHI DI BELGIOJOSO.



69201

MEMORIA

IN DIFESA

DEL

COMUNE DI LAURENZANA

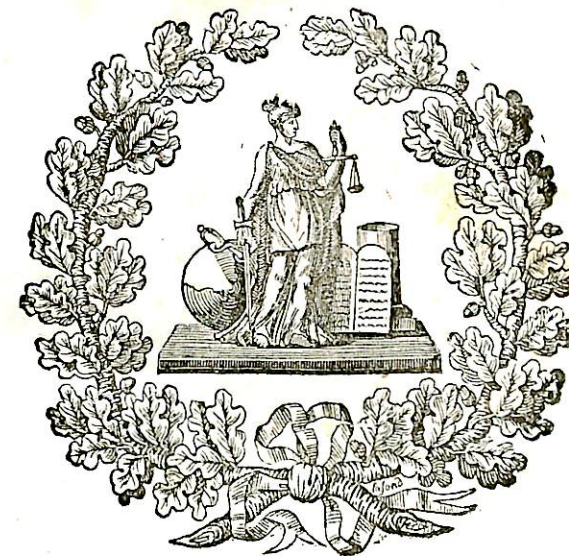
CONTRO

D. ANTONIO MARIA QUARTO

DE' DUCHI DI BELGIOJOSO

NEL CONSIGLIO D'INTENDENZA DI BASILICATA

A relazione dell' onorevole Consigliere Signor Succillo.

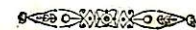


Proc. Luc
B
26

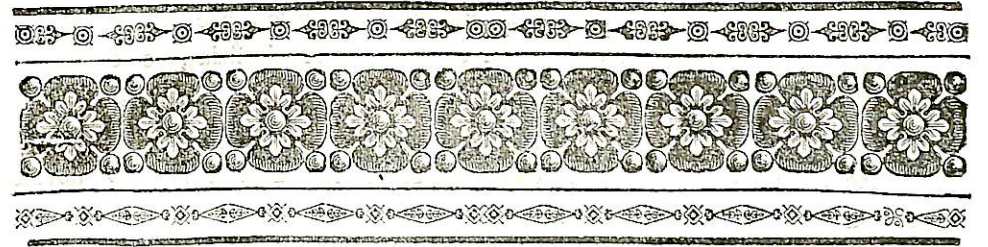
BIBLIOTECA PROVINCIALE
MATERA
ST. STIGLIANO

POTENZA,

Dalla tipografia di Vincenzo Santanello



1843.



*Hoc naturâ æquum est neminem, cum al-
terius detrimento, fieri locupletiores.*

Non zelo male inteso degli amministratori comunali di Laurenzana, non per private vedute; ma carità patria, ma onesto, e laudabile pensiero di giovare all'universale di quel comune, sono stat' i ferventi motivi della lite, che si è ridestata contro l'ex feudatario.

Ed in vero, il bisogno imperioso di riguadagnare vistose proprietà, e dritti permanenti, usurpati al comune in tempo della generale barbarie, e pe'l dispotismo di un'Idra, che vive nella storia soltanto, e ch'è morta socialmente per le civili, e politiche istituzioni: di riguadagnare proprietà, e dritti, alla base di titoli irrefragabili, col favore della legge, e colla potenza ed integrità de' magistrati: non è certo un *conculcare le leggi*, un *rovesciare i solenni giudicati*, un *attentare alla proprietà*: si è in vece un combattere legale e di buona fede: si è un servire al debito di una tutela sacra; ad un mandato legale in giovando tutto un popolo; si è da ultimo uno scopo laudato e benedetto dalle genti.

Lo si vedrà dalla storia de' fatti, se questo giudizio, che dicesi *strepitoso ingiusto e per private voglie*, sia coronato dalla giustizia, e se il comune di Laurenzana abbia pagato *i benefici colla moneta della ingratitudine*: o se al contrario gli ex feudatari abbian nociuto agl' interessi non solo, ma alla pace ancora di un popolo, che per mille risguardi avrebbero dovuto tenere in migliore considerazione.

I.

Nozioni storiche sul feudo di Laurenzana.

1. Non è nè il luogo, nè il tempo di erudire, in parlando della feudalità, se della medesima vi fosse fondamento nella politica de' Romani. Diremo soltanto la comune opinione, che i feudi di origine germanica, passarono in Francia, ed in Italia furono recati da' Longobardi. Diremo - che lo stabilimento in tutta l' Europa della feudalità fu una conseguenza necessaria della barbarie: che quelle orde colla invasione sciolsero i legami sociali, attentarono ai più inviolabili dritti della natura, ed accagionarono una generale anarchia, inalberando per bandiera del dritto la legge del più forte. Diremo - che a misura cessava lo stato di violenza, gli uomini si accontentavano di mettersi sotto la protezione di un Signore, che li difendesse: così la gran società fu nelle sue viscere smembrata: così sursero quelle piccole società: così tutta la società prese la forma feudale: così le terre, gli uomini, ed i loro dritti, e le città furono dati in feudo: così il suolo Europeo fu coperto di piccoli popoli, di piccoli Sovrani, meglio detti, despoti, gli uni stranieri agli altri, e quasi indipendenti fra loro. Diremo - che financo l' ombra de' governi centrali disparve: ed i Re, che da lungi sembravano rivestiti di maestà, e di potenza, da vicino erano riguardati i più limitati, ed i più poveri in autorità. Diremo - che i popoli da prima possederono le terre, e che da poi passarono a Signori colla impronta della forza e della conquista. Diremo - che la feudalità, risguardata sotto il rapporto della proprietà territoriale, prese il nome di *feudo*, voce, che secondo Cujacio è di origine latina, dalla parola *fides*, significato della terra, a ragione della quale si era tenuto a *fedeltà* verso di un Signore. Secondo altri la parola *foedum*, di origine germanica, e si decompone in *fe*, salario, ricompensa; e nel radicale *od*, proprietà, possessione; in modo che *feudum* dinota una proprietà *donata in ricompensa, a titolo di soldo, di salario*.

Quale si fosse il destino sociale de' popoli di allora, quale la miserevole condizione dell' agricoltura, e della industria sotto il dominio feudale, non vi è a' nostri di chi non l' intenda, chi non senta ancora un fremito nelle viscere!! Gli uomini, e le cose riguardate allo stesso modo, tutte formanti materia abietta del patrimonio baronale, tutte scopo del volere e del dispotismo di quel Signore!! Le vessazioni, e le angarie morali abrutivano le menti; distruggevano gl' immaculati dritti della natura; menavano gli spiriti all' abrulimento. Le terre non prosperavano perchè soggette ad ogni genere di prestazioni, a soffrire tutte le servitù, a sopportare ogni sorta d' ingiustizia, che i baroni esercitavano per mezzo delle industrie. L' agricoltura non produttiva, perchè lavoro non vi era, a motivo delle devastazioni, e delle ostilità perenni de' baroni fra loro. Si dica da ultimo che colla feudalità vi fu fusione della Sovranità colla proprietà, di tal modo che il Signore del feudo esercitava nell' interno de' suoi domini, e su' loro abitanti il potere di dettare leggi, di stabilire imposte, di amministrare la giustizia. Da ciò niuna realtà, niuna garanzia, e la stessa Sovranità, lacerata dalla feudalità, divenuta impotente a far rispettare il dritto generale.

2. Il feudo di Laurenzana per le molteplici vicende e dolorose di quei tempi fu posseduto da diverse distinte famiglie. Ne' tempi del medio evo, e sotto il governo di Guglielmo II.^o, Laurenzana era un subfeudo della Contea di Gravina. Fu posseduto da Guglielmo figlio di Matteo di Tito; nel catalogo dei Baroni del Regno della Puglia, i quali si recarono alla conquista della terra Santa, è notato al numero 68.

Alla occasione della invasione del Regno operata da Carlo VIII di Francia, Laurenzana fu posseduto da Raimontello Orsino di Taranto. In quella dolorosa emergenza, la quale fruttò molto sangue, volle Raimontello seguire il partito di Francia; ma Ferdinando II. d' Aragona avendo discacciato Carlo dal Regno, nel farsi vendetta contro i parteggianti dell' espulso Sovrano, dichiarò ribelle Raimontello Orsino, e come reo di tradita maestà, il feudo ritornò alla corona. Fu allora che il feudo passò in potere di Giovanni Antonio Pulderico di Napoli, tesoriere dell' esercito, e Consigliere del Re per averlo aiutato in quella guerra. Però fu simulato il dono colla vendita, pel prezzo di ducati 2000, come emerge dal Diploma dell' anno 1496. Posteriormente il feudo passò nella famiglia di Giovanvincenzo Loffredo; da questi a Marcantonio Loffredo, come da' rilevi del 1555, e 1562: da questi ad Ettore Ruggiero, come emerge dalla capitolazione del 1608: da questi ai Duchi d' Arago-

na Gaetani, come emerge dalla capitolazione del 1633: da questi il feudo passò a D. Luigi Barone di Napoli per effetto di pubblico strumento di permuta del 1643 per duc. 41,000. Da Barone, si presume di esser passato il feudo ai Duchi di Belgiojoso; ma ciò è ignoto, perchè la istoria de' processi tace perchè l'ex feudatario non ha mai esibito il titolo della provenienza.

3. È rimarchevole dalle progressive investiture, e da' passaggi del feudo fino all'ultimo possessore, che due sole proprietà denominate le difese *Lata*, e *Castelbellotto* furono concesse in feudo sotto le parole *sub verbo signanter*, come emerge dall'istrumento d'investitura del 1496 (1). Da' rilevi del 1535

» (1) Fol. 24 vol. 3. atti antichi.

» In primo capite propterea incidendo, et aliis juxta, et rationabilibus causis Terram
» Laurentianae de Provincia Basilicatae hactenus temptam, et possessionem per dictum Rai-
» muntellem rebellem nostrum, ut praedicatur cum fortellitiis, et casilibus ejus, et si-
» gnanter, et expresse cum bajulatione, et defensis *Bellotta*, et *Lalata* cum territoriis,
» tenimentis, habitationibus, villis, hominibus, vaxallis, vaxallorumque, redditibus,
» feudis, feudatariis, et subfeudatariis, redditibus, censibus, servitiis, personalibus, et
» realibus, angariis, et perangariis, si qui sunt Dominis, possessionibus, olivetis, vi-
» neis, jardenis, hortiis, arbustis, querquetis, castanetis, glandagiis, forestis, defensis,
» fidis, diffidis, hortulentis, hospitibus, tabernis, cultis, et incultis, montibus, vallibus,
» casalibus, collibusque, planis, pretis, pasculis, herbagiis, silvis, nemoribus, vena-
» tionibus, passagiis, pluteis juribus Platheam aquis, aquarumque decursibus, molendinis,
» baptinderiis, serris, tenimentis, trappetis, et omnibus aliis juribus, jurisdictionibus,
» et pertinentiis, ac discriptu ad dictam Terram cum casalibus, et defensis nominatis *Bel-*
» *lotta*, et *Lalata* francam siquidem, liberam et exemptam terram ipsam cum casalibus,
» et villis suis ab omni, et qualibet obligatione ypoteccatione reali, et personali, vendi-
» tione, alienatione contractum, debito onere, censu, et praestatione quacumque, cuivis
» alteri quavis ratione, seu causa exinda debita nemini per nos venditam, seu dixtractam
» in totum, vel in partem, aut alteri oneri, vel obligationi submissam tacite, vel ex-
» presse vel volentes dictam terram cum casalibus, et signanter cum defensis prenomina-
» tumque omnibus supradictis, pro statu nostro, et pro imminentibus necessitatibus nostris
» in presentiarum nos urgentibus vendere de illis vendendis ad tractatum, et conventio-
» nem devenimus cum magnifico Joanne Antonio Milite de Neapoli nostri exercitus. The-
» saurario consiliario nostro fideli dilectissimo matura nostri sacri consilii deliberatione,
» et signanter in dictis defensis, et tenimento de *Bellotta*, et *Lalata* habemus, tenemus
» et possidemus cum mero mixtoque Imperio, et Gladiis potestate omnique jurisdictione
» civili, et criminali, ac mixta, alta, et bassa, et cum quatuor licteris arbitrariis. Tra-
» dimus, concedimus, et assignamus jam dicto magnifico Joanni Antonio Pulderico ibidem

a 1562 (1). Dall'istrumento di permuta passato tra D. Alfonso d'Aragona, e D. Luigi Barone, in cui nel farsi la descrizione delle due proprietà, si rimarca che la difesa *Lata* era composta delle contrade *Baruncoli*, la *Lata*, e *S. Leonardo*. Ne' detti titoli si fa parola de' pieni usi civici, che i cittadini di Laurenzana avevano sulle dette proprietà, e che consistevano nel dritto di *legnare al secco, al morto, all'infruttifero, all'abbattuto o caduto per ingiurie di tempi, o per vetustà, sopra ogni qualità di alberi fruttiferi e infruttiferi, e di estrarre legname anche per commercio* (2). — Or mentre a

» presenti emeriti, recipienti, et stipulanti pro seipso ejusque heredibus, et successoribus
» utriusque sexus in perpetuum pro pretio quidem, et nomini pretii ac convento, et fi-
» nali pagamento venditionis ejusdem duorum milium ducatorum de carlenis argenti equa-
» lis monetae currentis in Regno ».

(1) Vol. 3. fol. 89 a 96, e 99 a 102.

(2) Art. terzo della capitolazione del 1554 così espressa:

» Item dicta università, et homini di essa supplicano S. E. in le montagne di mania-
» le de dicta Corte essa università, et homini de essa non hanno altro che lo loro uso,
» et de dicti citadini, et università in tagliare, e far tagliare arbori fruttiferi, et infrutti-
» feri per loro uso, e bisogno, et di quelli non ponno extrahere de dicto territorio de
» essa università, ne venderande ad forastieri, excepto alli medesimi cittadini di essa u-
» niversità senza licenza, e siccome di ciò essa Corte è stata, e presente sta in quietà, et
» antiqua, et pacifica possessione. Il che essa università, et cittadini sanno, ed hanno
» inteso antiquamente dire dalli altri loro olim più antiqui, li quali dicevano haverne
» inteso dalli loro più antiqui sape esser usato del modo presente per vero, et questo lo
» affermano con juramento, et ultra che tale possessione age appare per la confirmatione
» de ciò il decreto del S. R. C. per il che essa terra alla quale povertà non soliti prov-
» vedere multi con l'arte de carpentieri, et maxime in far barili, secchie, et alcane al-
» tre opere, et tavole scuratzate, che sia leciti ad dicti carpentieri tanto presenti, quanto
» futuri, posser tagliare alheri in fruttiferi indieti demanii a quali arbori infruttiferi possa-
» no fare ogni sorte di dicti vascelli, et ad dicti vascelli si sogliono fare cerchie, tom-
» pagne et urrecchie de legname de cerro quanto occorrerà ad dicti carpentieri, et man-
» nesi ut supra volerne fare de dicto legname si degnerà per gratia concedere ad dicti
» mannisi presenti, e futuri, che loro sia lecito che per ciascaduno di essi per ciascaduno
» anno possano extrahere ad dicti mannisi, et vendere ad forastieri, o ad cittadini, et
» extrahere de dicto territorio doe some de dicti vascelli ad loro arbitrio, et per dicto doe
» some per ciascaduno concedere che in dicto demanio possano in legname da cerro fare
» tante cerche orrecchie, tompagne quanto per dicta doe some bastein. Et quando alcuno

quell' epoca non si avea dritto, che a quei due soli speciosi fondi; e si avea l'obbligo di mantenere immuni gli usi de' cittadini sulle proprietà medesime, pensava il feudatario, ed hanno così pensato egualmente i possessori *pro tempore*, che colle formole generali della investitura fosse stata concessa tutta la terra, l'acqua, l'aria, ed ogni altro elemento della terra di Laurenzana. Miserevole lusinga, che nei tempi barbari fu cotanto fatale alla umanità! Ma ne' giorni, in cui viviamo un sì manifesto errore non può riprodursi senza offendere il buon senso, la giustizia, e la dignità del Magistrato.

II.

Del tempo, e delle leggi dall'abolizione del feudalismo.

1. Non fu che verso la metà del 17.^o secolo che gli uomini si ridestavano dal sonno, in cui la barbarie li avea gittati, e per opera di chi? Per la scienza di quegli uomini sommi, mandati da Dio sulla terra per patrocinare la causa della umanità: per opera della docilità de' Principi, e de' Governi, a' quali interessava la pienezza de' dritti, e l'reprimere quegli abusi, che avean fatto scapitare la Sovranità dalla sua potenza. Tra quegli uomini degni dell'ammirazione universale sono a rimembrarsi un Broggia, che per aver gridato sì fortemente contro gli abusi dell'Amministrazione, patì per molti anni l'esilio dal Regno. — Un Galiani, che procurò una riforma compiuta sulle leggi della

» citatino dedica terra conce ddesse, o si trovasse conducti in loro case tavole di abete
» serratize in la terra pure li piazze le possano extraere, et vendere ad forastieri, et ci-
» tatini, et cacciarelle, et extraherle ad loro arbitrio per quella soma, che ad essi cita-
» tini commuranti in essa piacerà, et che dicta università, et citatini possa extrahere ad
» fare cerchie, et altre sorte di legname infruttiferi, et de' faghi possa extrahere, et ven-
» dere ad forastieri, et citatini pure li piacerà, che tutta si reputerà ad gratia ».
» Placet ad nos p. Joan: Vincenzo acceptanno per tutto quello che in lo presente
» capitolo, et expositione le contene che in favore del feudo de ipso nostro demanio, che
» si observe in lo extraere, et vendere de dicto legname secondo si domanda, et ipsi car-
» pentieri siano tenuti sempre ad andare ad notificarlo ad nostra corte o ad nostro cra-
» rio, et procuratori quando extraheranno dicti doe some. Vere in futuri non veghino ipsi
» citatini, et cummuranti extrahere, ne fare extrahere travi di sorte alcuna de arbori per
» vendere ad forastieri senza nostra concessione ».

» Si dichiarava che tutte le carra sessanta erano boscosi, ma di tratto
» in tratto eransi ridotte a coltura, ed i cittadini vi aveano acquistato il dritto
» della colonia perpetua, e si contribuiva un tomolo di grano per ogni tomolo
» di terra tutte le volte si seminava ». Da ultimo si descrissero molti altri
terreni colti, ed incolti sparsi nell'agro di Laurenzana fra quali per amor del
vero il Bisciglieto in due pezzi l'uno di 165 tomoli, e l'altro di tomoli 37,
su de' quali si disse esservi *il dritto di pascere, acquare, pernottare in tutto
il tempo dell' anno, e con ogni sorta di animali, e di seminare coll' ob-
bligo di dare la decima al barone, giusta la rivela da lui fatta nel 1753.*

Come corollario delle cose esposte dal comune in allora si ha: — 1. Che
l'ex feudatario non possedeva, che le tenute *Lata, Castelletto, e Bisciglieto*,
quest'ultima indicata senza alcuna riserva egualmente che tutti gli altri fondi
sperperati. 2. Che eran possedute egualmente *Cesine, e Parco*, ma con di-
chiarazione che quest'ultimo erasi usurpato dal Duca D. Francesco Quarto. 3.
Che i cittadini aveano gli usi civili indicati, e più il dritto alla colonia per-
petua, quello che fu dappoi distrutto in pregiudizio de' coloni dopo la eseguita
divisione. 4. Che dalla rivela istessa catastale, documento di cui si fa scudo
il barone (1) non si rileva che possedesse a quell'epoca *Cesine, Molignana, la
difesa delle vigne*, bensì possedeva la *Gurga*, ma per la sola estensione di to-
moli 37 (2).

Il Decurionato istesso formò lo stato de' beni appartenenti alla università (3),
e dichiarava possedere la difesa *Abetina* dell'estensione di carra 68, pari a to-
moli 4080, confinante col bosco della *Lata*, di pertinenza del Duca, e pro-
priamente colla parte di quel bosco, che vien chiamato la *Molignana*.

» Si dichiarava ch'era cosa notoria che il Duca Belgiojoso avevasi usur-
» pato circa carra tre di detta parte boscosa e propriamente tutto quel luogo,
» che chiamasi *Molignana*, sparso di molti alberi di abeti. Che tale usurpa-
» zione fu commessa dal Duca D. Francesco Quarto circa un secolo innanzi (4).
Si desume da questo stato che non si possedeva la *Molignana*, perchè usurpa-
ta. Si desume che non si potevano dir terre del comune, se non quelle che

(1) Fol. 23 vol. 3. prodotto dal Duca.

(2) Fol. 26 detto volume.

(3) Fol. 7 ad 8 del volume 1.^o

(4) Fol. 7 a 8 del detto vol. 1.^o

realmente si possedevano, e disgraziatamente il comune non possedeva, che la sola *Abetina*. — Ma desumerà ragionevolmente l'ex feudatario dallo stato surriferito, che il comune coll'aver dichiarato che non possedeva altri fondi, non abbia dritto a pretendere nient'altro? Lo si vedrà a suo tempo. Per ora basta rimarcare che il comune dichiarava le usurpazioni di quelle vistose proprietà che al presente si reclamano. E che pria che la Commissione feudale avesse emanata la sua decisione, il comune con istanza principale e diretta, addimandava di non doversi attribuire al Barone che le sole difese *Lata* e *Castelbellotto*, soli fondi concessi colla investitura; che se gli facessero rilasciare tutti gli altri fondi usurpati al comune, e pe' quali non avea titoli, che garantirebbero il legale possedimento (1).

4. La Commissione feudale in data de' 2 giugno 1809 (2) emise la sua decisione.

I gravami presentati dalla università miravano all'esonerazione delle seguenti prestazioni, ed all'indennizzamento dell'indebito esatto, e pagamento della bonatenenza attrassata, ossia

- » 1. Annuì duc. 250 per pascolo, e fida ne' territorî scoperti ex feudali.
- » 2. Annuì duc. 30 per interessi di prestazioni attrassate ridotti in capitali.
- » 3. Annuì duc. 8 : 77 per dritto di portolanà.
- » 4. Annuì duc. 7 per affitto di case del Governatore.
- » 5. Annuì duc. 55 per credito istrumentario duc. 1100.
- » 6. Annuì duc. 30 a titolo di strina.

Dietro le debite considerazioni dispose:

- » 1. Che resta sciolta qualunque convenzione relativa al dritto di pascolo, e di fida.
- » 2. Si astenga l'ex barone di esigere gli annui ducati 250, di fida ne' territorî appatronati, e demaniali dell'università tanto chiusi, che aperti. Ma si serva de' pieni suoi dritti nella propria difesa, e ne' fondi suoi burgensatici, e di fidare ne' demanî ex feudali DEDOTTI GLI USI CIVILI, ANCHE PER COMMERCIO fra cittadini, e di questi vicendevoli dritti se ne abbia ragione nella divisione DE' DEMANJ.

(1) Fol. 341 del menzionato vol. 2. degli atti antichi.

(2) Fol. 26 a 27 del detto vol. 1.

» 3. Si astenga l'ex barone di esigere qualunque prestazione. Restano a disposizione della università le case addette al Governatore.

» 4. Si assolvano a vicenda la università dalla corrisponsione degli annui duc. 30, ed il Duca dalla restituzione dell'indebito esatto.

» 5. Paghi l'ex barone la bonatenenza attrassata dal giorno dell'ultimo generale catasto, e se ne commette la liquidazione al pro razionale Giuseppe Conti ».

Dalla esposizione del giudicato ne emerge una utile idea per la causa, ed è che la cosa giudicata stà per dritto e per fatto nelle pretensioni vicendevoli dalle parti proposte discusse e decise.

5. Il commissario Regio Acclavio in data de' 22 novembre 1810 (1) dava le istruzioni all'agente ripartitore signor Mancusi, e gl'imponessa di mettere in divisione i boschi ex feudali con assegnare al comune quella quota, che corrispondeva alla natura degli usi civici, e ragionando su di ciò precisava che non dovessero far parte della divisione quei fondi ex feudali, che si trovassero difese chiuse, ed esenti dagli usi civici, e così dichiarate prima dell'anno 1536, epoca della prammatica *de baronibus* dell'Imperatore Carlo V; e così dichiarate da titoli legittimi, che si debbono esibire, e discutere.

Ma l'ex feudatario non produsse mai alcun titolo onde dimostrare la erezione in difese de' boschi *Lata* e *Castelbellotto*; nè che fossero chiuse: nè poteva produrne perchè l'assunto contrario era smentito da' titoli presentati dal Comune.

6. Mentre la Commissione feudale colla sua decisione de' 27 giugno 1809, avea dichiarato sciolta qualunque convenzione relativamente al pascolo . . . e che ciascuna delle parti si fosse restituita ne' premieri suoi dritti (cioè la comune di pascere, e pagare la decima, ed il barone di soffrire queste servitù); proibendo di esigere le antiche prestazioni: che l'ex barone si fosse servito de' suoi pieni dritti nella propria sua difesa . . . dedotti però gli usi civici anche per commercio fra i cittadini, de' quali dritti avesse dovuto tenersene ragione nella divisione del demanio. Mentre ciò sanzionava dietro le scambievoli deduzioni delle parti, e lo esame degli atti in quattro volumi, e di quelli fabbricati innanzi la stessa commissione, pretendeva stranamente l'ex feudatario, che le due difese *Lata* e *Castelbellotto* dovessero intendersi li-

(1) Fol. 9 a 10 vol. 1, atti correnti della divisione.

bere, ed esenti da' riconosciuti usi civici, e non andare soggette a ripartizione. Quella che era, ed è ancora sorprendente a concepirsi, si è che l'ex barone a tutela di questo pensiero invocava lo stesso giudicato della commissione.

Lungo sarebbe il ripetere qui tutto quello che fu dedotto in allora, e da parte dell'ex feudatario, e nell'interesse della università, la quale fondatamente e con ragioni e con titoli, smentiva le ingiuste pretensioni del suo avversario. Si leggano le memorie indirette ad Acclavio (1).

Trattavasi di risolvere la contesa pria di discendersi alla esecuzione della decisione. E però quell'illustre magistrato, ed agente del potere signor Acclavio in data de' 3 agosto 1811 dichiarava al signor Mancusi agente ripartitore le sue risoluzioni, e prescriveva, dopo le apposite considerazioni, la ripartizione delle difese ex feudali. Eccone le parole.

« Dietro queste osservazioni la mia determinazione è: 1. Che tutto il territorio feudale descritto nel catasto del 1753 si sottoponga alla ripartizione, per l'equivalente compenso degli usi civici, competenti al comune di Laurenzana in virtù del giudicato della commissione feudale. Questi usi consistono, nel dritto di pascere, acquare, pernottare, e di legnare al secco, e sono perciò riferibili agli usi di prima classe, che nelle istruzioni de' 10 marzo 1810, diconsi essenziali, od ordinari. Io stimo nondimeno che debbano esentarsi dalla divisione tutti quei pezzi di territori feudali, che non eccedano la estensione di dodici tomoli, o che dove siano più vasti sieno stati dall'ex barone ridotti a vigneti, oliveti, o altri arbusti ».

« 2. Che le difese ex feudali di Lata, e Castelbello debbano soggiacere a divisione pel dritto civico di legnare, e nella sola parte attualmente boscosa. Egli è necessario però che il comune di Laurenzana esibisca la capitolazione del 1551 o altra carta, che comprova il dritto di legnare al secco, o all'infruttifero nelle mentovate difese ».

La comune tornò ad esibire gli antichi titoli, che guarentivano i suoi dritti, e convinceva il suo avversario colle proprie, e colle di costui armi. Invero gli opponeva: 1. Il titolo della concessione del feudo del 1496, in cui gli usi civici erano stati riconosciuti: dimostrava che questi dritti non erano l'effetto di una concessione generosa, e nell'utile delle proprietà, ma un dritto preesistente, poichè il possesso de' popoli precedeva quello della occupazione

monetazione. — Un Genovesi, la di cui filosofia, ed i di cui principj di economia pubblica vivranno quanto l'eternità: quel Genovesi, a cui si debbe il merito della prima cattedra di economia pubblica in Italia. — Un Filangieri, che colla sua opera sulla legislazione, intese a dettare un novello codice e che bene a ragione fu chiamato l'autore del popolo Napolitano: quel Filangieri che colla sua trascendente eloquenza si guadagnò talmente gli animi, che il Re FERDINANDO, fondatore della colonia di S. Leucio, ordinò che si reggesse colle leggi dettate da quello. — Un Palmieri la di cui dottrina fu pari alla riforma, che operò, reggendo la importante carica dello stato. Il nuovo catasto delle terre, che il governo fece eseguire, fu opera de' suoi consigli. — Un Melchiorre Delfico, i di cui scritti, le di cui virtù vivranno nella memoria degli uomini!!

Se le riforme da cotesti sommi divise non operarono tutto quel miglioramento, che si voleva, lo fu perchè i tempi incrudelivano ancora; lo fu perchè vi è una distanza sempre tra la scienza, che si diffonde, ed i benefici che da essa debbonsi attendere. Una sì è la legge, ed è immutabile, nelle fisiche come nelle morali e politiche materie. La semente deve alcun tempo rimaner sotto terra per quindi germogliare, e produrre frutti! E però l'epoca del 1798 fu quella dell'avviamento ad un migliore avvenire. E fu nel governo di FERDINANDO I. che l'autorità de' feudatari fu moderata; diminuito il numero de' religiosi mendicanti, ed un catasto rese certe le imposizioni territoriali. E fu pe' suoi provvedimenti, che l'agricoltura risorgeva; il commercio diveniva più animato; la sussistenza più agiata; gli spiriti più colti; e gli animi più dolci.

La Francia alla sanguinosa rivoluzione proclamò l'anatema contro il feudalismo, e contro il patrimonio della Chiesa. — Financo i segni esterni della feudalità furono cancellati dagli edifici pubblici, e dalle case de' privati. — Di tal che le leggi emanate nella famosa notte del 7 agosto 1789 dall'assemblea costituente, occupano una pagina rimarchevole nella storia.

Quella grande nazione addivenuta potente e per le sue leggi, e per la forza delle armi, meditò ed operò la conquista. Ed è per questo che vennero a noi e francesi, e leggi di Francia, e francese, e militare occupazione.

2. Il primo passo legislativo fu dato contro i baroni, e la feudalità fu abolita. La legge de' 2 agosto 1806, compiva l'opera del governo di FERDINANDO I.°: sottraeva gli uomini dal servaggio, e dalle angarie: divideva le terre usurpate dalle conquiste, o donate in pegno di reali servizi, fra i cittadini, che

(1) Fol. 31 a 33, e fol. 34 a 39 del ripetuto volume 1.

n' erano stat' i primi proprietari. Dichiarava i possedimenti liberi. Li disgravava dalle servitù, meglio dette angarie. Con una seconda legge degli 11 novembre 1806, fu creata una commissione per giudicarsi definitivamente tutte le cause feudali pendenti tra le università, ed i baroni. Ed un' altra ne fu nominata con decreto de' 9 novembre 1807 per la liquidazione dei dritti dovuti sulle dogane, piazze, ed altri simili a norma degli articoli 7 e 14 della legge abolitiva de' feudi.

Colla stessa data de' 16 ottobre 1809 tre decreti furono emanati, coi quali fu rinnovata la proscrizione di ogni dritto, e di qualunque prestazione abolita colla legge suddetta da non poter essere convalidato neppure col consenso delle parti, e la cui somma fosse perpetuamente ripetibile. Vi si compresero i dritti di pascolo, e di fida, la decima del prezzo, il casalinaggio, ed ogni specie di capitazione, prestazione ec. ec.

Con decreto de' 23 ottobre si nominarono i Commissari Regi per la divisione de' beni comunali, e si stabilirono le norme come doveasi giudicare.

Alle leggi che prescrissero la divisione delle terre fece seguito la Real istruzione de' 10 marzo 1810, colla quale fu stabilita la norma de' compensi per dritti e per gli usi civici.

Con altro decreto de' 20 agosto 1810, il Governo aboliva le Commissioni feudali, e dichiarava irretrattabili le decisioni. Eccone i termini:

» Art. 1. La Commissione feudale eretta col decreto del nostro diletto predecessore degli 11 novembre 1807, avendo terminato il travaglio affidatole, sarà disciolta, e cesserà dalle sue funzioni nel dì 31 agosto 1810 ».

» Tutte le di lei decisioni saranno dichiarate irretrattabili: la esecuzione di esse sarà fatta nel modo ordinato col nostro decreto de' 3 luglio di quest' anno ».

Nell' anno 1811 il governo aboliva egualmente i Commissari, meno quello di Basilicata per effetto di speciale prescrizione, come col decreto de' 29 agosto 1811. E fu perciò prorogato il termine a tutto il mese di giugno 1812. È notevole l' art. 2.º *I commissari fra il rimanente di questo tempo saranno tenuti di far eseguire: — 1. La totale divisione in massa delle terre ex feudali, ed ecclesiastiche, fra gli ex baroni, le chiese, gli aventi causa da essi comuni; 2. la intera esecuzione delle decisioni della commissione feudale; 3. lo scioglimento delle promiscuità; 4. l' effettiva esecuzione delle loro ordinanze. Saranno responsabili di qualunque cosa che essi lasceranno ineseguita in ciascun de' 4 indicati oggetti.*

Ed una ultima legge è degna di rimarco in proposito, ed è del 9 luglio 1812, colla quale furono risolte tutte le controversie insorte per le evizioni reclamate dagli ultimi possessori, per la perdita fatta in forza delle decisioni così della Commissione feudale, che di quelle della divisione *de' demanj*.

III.

Divisione de' demanj di Laurenzana.

1. Il colosso della feudalità era crollato nel dritto, ma l' influenza de' baroni non era peranco cessata, perchè profonde, ed inveterate eran le piaghe, che la dominazione avea prodotte: perchè gli animi abituati alla servile ubbidienza non sapevano elevarsi al grado d' indipendenza, in cui la legge li avea posti: perchè forte era ancora il partito baronale; forti erano i riguardi degli agenti del potere; perchè pochi erano gli spiriti generosi, che sentivano il bisogno di giovare agl' interessi del proprio paese. Per lo che quando avveniva che costoro si facevano a pretendere contro de' Baroni quello ch' era reclamato dalla legge, e dal vantaggio de' propri cittadini; venivano esposti ad ogni sorta di persecuzione e nella vita e nella robba.

Le sventure, che patirono i pochi generosi cittadini di quel comune, tra quali sono a rammentarsi con lode il Dottor Domenico Asselta, il Dottor Clemente Bellettieri, e l' curato Dottor Domenico dell' Orco, per aver difesi i dritti dei di loro concittadini propugnando contro l' ex feudatario ne' tempi remoti, appartengono al patrimonio della storia. — Si rammenti soltanto che nell' epoca disastrosa del 1809 fin' anco la carte sulle quali riposavano i dritti del comune furono abbruciate nella pubblica piazza.

2. La comune di Laurenzana ha combattuto sempre contro le angarie baronali, e contro i soprusi di ogni genere, che in tutt' i tempi si sono esercitati. Quattro volumi trasmessi dal grand' archivio costituiscono la storia dolorosa, e l' merito del contendere per dritti *immaginati di fide, per capitali non garantiti da legittimi titoli, e per usurpazioni di terre.* Il S. R. C. e l' abolita Regia Camera, e sinanche i Tribunali Provinciali rimbombano tuttavia di giusti reclami, come emerge da una dotta memoria data a stampa dall' allora onorevole avvocato, e cittadino del comune D. Leonardo Romano, ora meri-

tevole Consigliere della suprema Corte di Giustizia (1) in occasione, che il Comune dovette far risolvere le quistioni innanzi la Commissione creata col decreto degli 11 novembre 1806.

3. In esecuzione delle leggi eversive della feudalità, il Decurionato del Comune a' 21 novembre 1809, formava lo stato de' fondi demaniali ex feudali, sulle basi del catasto del 1753, e dichiarava gli usi civici che gravitavano su detti fondi. Si diceva di appartenersi all' ex feudatario il bosco della *Lata* dell' estensione di carra 63 ossia tomoli 3800, compresi i terreni disboscati, ed i coltivati ascendenti a tomoli 660. È notevole che nel farsi la descrizione della qualità degli alberi si diceva esservi cerri, ed abeti; di questi più scarso il numero nelle contrade denominate *Molignana, Zopparello, ed Abetone*. Il numero degli alberi può giungere ad un di presso a 12000. Che i cittadini vi rappresentavano il dritto di legnare al secco, morto, selvaggio, ed infruttifero.

Si dichiarava che « alle falde del monte vi erano tomoli 660 da molto tempo sboscati, ridotti a coltura, e divisi in due parti, l' una chiamata *Cesina*, ed è dell' estensione di tomoli 500, e l' altra vien chiamata *Parco* dell' estensione di tomoli 160. Che queste erano state usurpate dal Duca *D. Francesco Maria Quarto* alla università, mentre si rilevava dalle capitazioni del 1671 tra il Comune ed il Duca, che l' acqua detta *la Urgan* sistente nel *Parco* era della università, ed al presente si trova presso il Duca ».

Si descrissero le contrade *Cesine* e *Parco*, e per questa si notava che circa tomoli 150 eransi resi incoltivabili per slamamenti delle terre.

» Si dichiarava che i cittadini avevano il dritto di seminarvi, avendo alcuni acquistato il dritto alla colonia perpetua coll' obbligo di pagare un tomo di quel genere che si seminava per ogni tomolo di terra ». Si dichiarava di possedere il barone l' altra tenuta denominata *Castelbellotto* dell' estensione di circa carra sessanta, ossia tomoli 3600, de' quali tomoli 960 boscosi ridotti a coltura, e l' resto boscoso.

I cittadini vi avevano il dritto di legnare al morto, secco, selvaggio, ed infruttifero. Il numero degli alberi poteva giungere ad 11,000.

(1) Fol. 416 vol. 2 de' processi antichi. E fol. 341.

barbarica, e la concessione de' feudi a titolo grazioso, e per compenso di servizi: dimostrava che le parole *sub verbo signanter* costituivano una formola notarile da una parte, graziosa dall' altra, e figlia del potere baronale. 2. Gli opponeva le capitazioni del 1554. 3. Gli opponeva il giudicato emesso dall' abolita Regia Camera profferito nel 1788, all' occasione, che si voleva contrastare al comune il dritto di legnare al secco sugli alberi caduti in quell' anno per caso fortuito. 4. Gli opponeva la legge abolitiva del feudalismo a riguardo che le difese non dichiarate chiuse in tutto il corso dell' anno, e sulle quali vi fossero gli usi civici, dovessero andar soggette a divisione. 5. Da ultimo gli opponeva il solenne giudicato della Commissione feudale, che i medesimi dritti avea acclarati in pro della università.

7. Ridotta la quistione ad evidenza, e riconvenuto l' ex feudatario in quello che ingiustamente pretendeva si divenne ad una convenzione tra la comune, e l' ex feudatario a proposizione dell' agente ripartitore, la quale fu sommessa al commissario Regio signor Masci succeduto ad Acclavio, da cui fu addimandata, ed ottenuta la Sovrana sanzione.

Ma in proposito è debito della verità che si disveli l' errore, in che cadde la ordinanza, che fu dappoi emessa. Che si dica in qual modo i dritti della comune furono conculcati o per errore di buona fede, o per malizia.

L' ex feudatario non potendo negare gli usi civici immemorabili, e sostenuti da' titoli, e giudicati; e riflettendo che la divisione delle proprietà era addivenuta inevitabile, impiegò tutta la sua influenza, perchè la ripartizione non avesse avuta effetto, col proponimento d' invanire nel tempo avvenire i dritti, che riconosceva nel comune. Che la bisogna andò così, e che allo scopo cospirarono quegli istessi che avrebbero dovuto difendere gl' interessi della comune, si riscontri il fol. 13 del detto vol. 1.º e si troverà un esposto del decurione Francesco Grippo diretto ad Acclavio, col quale si disvelano i maneggi in danno della cosa pubblica.

Adunque l' ex feudatario pretendeva che si fossero conservati gli usi civici ai cittadini con espressa dichiarazione che questa condescendenza non debba mai caratterizzarsi per dritti acquistati dalla università: ma per un semplice dono gratuito; dono, che prometteva di non revocar mai, e quindi voleva, che in ogni evento di legge non potesse mai domandarsi compenso di quello che non era dritto. Di conseguente quante volte la università venisse per vanta-

dritti, ed attaccare la presente generosità, resterebbero in allora salve, ed illese le ragioni (1).

E la comune per mezzo di una deliberazione decurionale de' 24 novembre 1811 (2), mentre faceva la esposizione de' legittimi dritti, e li guarentiva coi titoli, e giudicati: mentre contrastava nell'ex feudatario le ingiuste pretensioni, conchiudeva come siegue.

« Primo, quelle espressioni del signor Duca di *donazione, largizioni, e simili*, si devono intendere per *pura servitù attiva per parte di detta Comune*, ed individui di essa legittimamente acquistata, nel di cui pacifico possesso raltrovansi tanto in virtù della sopracitata capitolazione, quanto del giudicato dell'abolita Regia camera, ed altri decreti dei superiori Tribunali di allora, per cui i suddetti boschi *Lata e Castelbellotto*, sebbene difese, debbonsi intendere per ogni altro, e non già per il legnare, per l'uso del quale sono stati sempre aperti ».

« Secondo, non sia lecito al suddetto signor Duca Belgiojoso, e successori di cambiare, e far cambiare la natura de' suddetti boschi di *maniera che si andasse a perdere, o diminuire l'uso suddetto di legnare, ed altro giusta la detta capitolazione*.

« Terzo che non debbano dividersi li detti boschi in modo che passassero nel possesso di più padroni, ma debbano mantenersi nel dominio di uno. Ed in qualunque tempo contravvenendosi ad una delle suddette condizioni, ciascuna delle parti ritorna a' dritti primitivi, potendo sperimentare questa comune il compenso prescritto dalle Reali istruzioni ».

« Quarto, che colla presente, questa comune non s'intenda pregiudicata negli altri dritti, che forse potrebbe dimostrare di tenere su i detti boschi, ed altro ».

Siegue un'altra disposizione intorno al compenso sugli altri territori soggetti a divisione.

Il Commessario Regio a 30 novembre 1811 (3) riferiva al Ministro dell'Interno il giudicato della Commissione feudale: le pretensioni dell'ex feuda-

rio: quelle del comune con le apposite condizioni, e conchiudeva, ch'era conveniente di lasciare nelle mani del Duca le difese, ed accordare ai cittadini l'uso di legnare. All'uopo dimandava la Sovrana approvazione. Ma è utile di far rimarcare che le idee del comune furono travisate: che gl'interessi furono manomessi; e che con questo rapporto fu difesa, e raccomandata la sola causa dell'ex feudatario, allor quando colla conclusione si disse come siegue.

« Poste in disame tali considerazioni, così il *Decurionato*, che il Duca hanno annuito alle mie giuste insinuazioni; *solamente* il Duca, mentre propone di mantenere sempre i cittadini nell'indicato possesso dell'uso di legnare alle legna morte, ed infruttifere, vuole che in qualunque tempo non si possa pretendere nuova ripartizione ».

Da questa esposizione chi non scorgerà che il Decurionato lungi di convenire nelle idee del Duca, vi andò direttamente contra, e che lungi di transigere colle pretese medesime, protestava altamente contro la infrazione possibile de' suoi dritti? Chi non iscorgerà che il dispositivo del numero terzo fu travisato nel suo significato, e distrutto nelle conseguenze, le quali miravano alla salvezza de' dritti, quantevolte fosse *piaciuto al barone di dividere i boschi, in modo che passassero nel possesso di più padroni, dovendo mantenersi sempre nel dominio di uno*; lo che importava di non *doversi menomare i dritti colle alienazioni di una parte de' boschi come è previsto nel dispositivo secondo*: e che contravvenendosi ad una delle suddette condizioni, ciascuna delle parti ritornava ai dritti primitivi, e la comune poteva domandare il compenso prescritto dalle Reali Istruzioni? Furono queste le dichiarazioni del Decurionato, e si dirà che non furono distrutte dalla influenza baronale?

Il Ministro dell'interno in data de' 18 dicembre (1) di quell'anno riferiva al Commessario del Re l'approvazione accordata da S. M. al progetto della convenzione. E mentre il progetto della convenzione dovea tradursi in un reale, o legale contratto in pubblica forma, rimasero le cose nello stato in cui erano, cioè in un contendere e protestare delle parti in riguardo ad una convenzione da effettuarsi; in un rapporto, che avea travisate le giuste pretensioni del comune, in un'approvazione Sovrana ad un rapporto, che poggiava sopra errori, e convalidava un progetto di convenzione.

(1) Fol. 66 a 67 detto volume 1.

(2) Fol. 68 e 70 detto volume.

(3) Fol. 71 del detto volume.

(1) Fol. 72 detto volume.

Seguiva la ordinanza del Commessario Regio signor Masci della data de' 10 aprile 1812 (1).

In questo titolo sono a rimarcarsi i seguenti fatti per le conseguenze del giudizio attuale.

1. Che tra i fondi demaniali ex feudali da doversi dividere, e su i quali vi era dritto a compensamento per gli usi civici di pascere, acquare, e pernottare furonvi compresi *Prato di sopra e Prato di sotto* con vigna di opere sessanta, e *Bisciglieto* di tomoli 611. Che non vi furono compresi la *Gurga*, la difesa delle *vigne, parata*, e da ultimo la *molignana*.

2. Che *Lata e Castelbellotto*, ex feudali, non entravano nella divisione per la convenzione, in virtù della quale rimanevano soggette agli usi civici.

3. Che nel farsi parola della deliberazione decurionale de' 24 novembre 1811 si consacrava di starsi al progetto del Duca di Belgiojoso, ma per servitù, e non per condiscendenza, con non potersi immutare la natura del bosco, non dividersi, e di non pregiudicarsi altri dritti, che possano competere al comune.

Quindi il Commessario Regio disponeva:

» 1. Si esegua la convenzione stabilita tra l'ex feudatario, e'l comune di Laurenzana per le difese *Lata, e Castelbellotto*, per effetto di che i cittadini di Laurenzana continueranno a servirsi dell'uso di legnare nelle legna morte, ed infruttifere, senza che mai, ed in qualunque futuro tempo possa l'ex barone impedirli, e senza che possa costui immutare la superficie di detta difesa: però non sarà mai lecito al comune di pretendere ripartizione per tale uso, che se gli viene ad accordare.

2. Di tutt' i demaniali dell'ex feudo descritti nel catasto del 1753, e di sopra riportati se ne faccia la divisione dandosene un quarto al comune. Non cadranno in divisione i vigneti, giardini, frutteti, i territorî minori di dodici moggia, e le terre occupate con colonia.

Si è questa la ordinanza, che si mena a cielo dall'ex barone per tutelare i suoi dritti: ma è pur questo il titolo, che nel mentre consacra errori pregiudizievole pel comune, ne guarentisce nel tempo stesso le dimande.

La divisione de' demanj ebbe il suo compimento a norma delle prescrizioni del giudicato della Commissione feudale, e della ordinanza del signor Commessario Regio Masci, e per quei fondi specificatamente descritti.

(1) Fol. 77 e 78 detto volume.

A lode dell'espletamento della divisione si fa tesoro del rapporto de' 18 giugno 1812, diretto all'Intendente dal Sindaco, e Decurionato di allora, e si dice esser questo *un documento irrefragabile*. Irrefragabile forse, perchè mette un suggello alla divisione demaniale? che no. Irrefragabile forse, perchè è contrassegnato, fra gli altri Decurioni, dal Sindaco attuale Asselta, quello a di cui istanza si promuovono i giudizi? che no, perchè le influenze morali di allora non sono più; perchè un atto di compiacenza non si può ritorcere in degradamento. Da ultimo è irrefragabile soltanto questo documento in quanto che faceva le lodi all'agente ripartitore signor Mancusi, perchè abbisognava di lodi per l'operazione che compì a norma dell'incarico.

E si dirà in conclusione di questa narrazione lunga per quanto spiacevole, che i diritti del comune alla occasione della divisione furono ben difesi all'ombra de' titoli e della giustizia, che derivava dalle leggi salutari di quel tempo? Ai posterì l'ardua sentenza! — Per noi vi è il debito di coscienza di obliare i nomi, e di difendere gl'interessi soltanto. E nel ciò fare non può passarsi sotto silenzio, che mentre il demanio ex feudale sulla estensione di circa 4000 moggia era sparso d'immense colonie da un tempo immemorabile, le terre essendo state migliorate coll'onesto sudore di tanti coltivatori, i quali aveano l'obbligo di pagare la prestazione terratica di un tomolo per ogni tomolo quando si seminava, quelle colonie dappoi non furono conservate ai coloni, perchè l'ex barone no'l volle. E fu in tal modo, che una classe numerosa di singoli possessori di terre coloniche furono spogliati della divisa, che il possesso immemorabile lor dava; e spartite le terre, fu scambiata dappoi la condizione in quella di affittatori, e sottoposti alla corrisponsione di estagli ad arbitrio da pagarsi in ogni anno, sia che si seminasse, sia che no. Cotesto cangiamento di condizione, e di stato materiale, apportò la miseria, e lo scoraggiamento insieme nella massa del popolo! Furono questi i benefici che l'ex feudatario prodigò a' cittadini di Laurenzana!!!

V.

Giudizio attuale.

Cessava il governo della militare occupazione, e ritornava sul trono dei suoi Avi la legittima Dinastia Regnante.

I comuni, ed i Baroni assordirono la mente del RE FERDINANDO I.^o con clamori diretti a dichiarar nulle le operazioni demaniali, ed a supplicare che si ritornasse a fare quel che erasi fatto. A reclamare in pari tempo che si fosse nell'interesse delle comuni accordato il dritto di revindicare le antiche usurpazioni, sulle quali non erasi peranco provveduto dalle commissioni feudali. Il bisogno de' popoli formava il principale obbietto delle cure del Re; e l'progresso del tempo suggeriva il debito di leggi, che meglio governassero la pubblica amministrazione.

Ed è così che fu promulgata la legge sull'amministrazione civile dei 12 dicembre 1816, che ben può dirsi un *monumento di sapienza legislativa*. È nostro dovere di riferire alcune di quelle disposizioni di questa legge, perchè influiscono nel dritto a pretendere del comune, e nelle conseguenze della lite.

TITOLO SETTIMO

Rendite comunali, loro natura, e principii che regolano ciascuna di esse.

CAPITOLO PRIMO

Disposizioni generali.

1. » Art. 174. Ciascun comune ha le sue rendite essenzialmente separate da quelle dello stato, de' particolari, e di ogni altro comune. È quindi perpetuamente abolita, e vietata ogni promiscuità di proprietà, di rendita, o di *DRITTI* tra i comuni, e lo stato, tra i comuni, ed i particolari, o in fra essi comuni.

» Art. 175. Le promiscuità esistenti in contraddizione dell'art. precedente, SARANNO SCIOLTE, E SARA' ASSEGNATA IN PROPRIETÀ A CIASCUNO DEGL' INTERESSATI QUELLA PORZIONE, CHE CORRISPONDE A' SUOI *DRITTI* a norma degli stabilimenti adottati ».

» Quando circostanze locali straordinarie impedissero lo scioglimento delle promiscuità, ne sarà fatto rapporto motivato al Ministro dell'interno, il quale prenderà i nostri ordini per le eccezioni della regola ».

» Art. 176. Ogni OCCUPAZIONE, ed ogni alienazione illegittima del demanio comunale è dichiarata abusiva a qualunque epoca l'una, o l'altra rimonti: essa non potrà in verun caso essere considerata come titolo di promiscuità; e sarà in ogni tempo improduttiva di alcun dritto, o effetto ».

» Art. 177. L'ESAME delle controversie, che derivino da due articoli precedenti è DELEGATO agl' *Intendenti* nelle rispettive provincie. Essi vi provvederanno in Consiglio d'Intendenza, salvo il ricorso devolutivo all'autorità competente (1) ».

» Art. 186. Le OPERAZIONI della divisione de' *demanj* SONO DELEGATE agl' *INTENDENTI*. Essi vi provvederanno in Consiglio d'Intendenza, sotto la nostra approvazione, che sarà provocata con rapporto motivato dal Ministro dell'interno ».

» Essi SONO DELEGATI ancora a risolvere in Consiglio d'Intendenza OGNI CONTROVERSIA DIPENDENTE dalla divisione de' *DEMANJ*. Salvo il ricorso devolutivo all'autorità competente ».

» Art. 187. Le *quistioni* dipendenti dalle divisioni demaniali fatte finora fra i *cittadini*, nelle quali si sieno VIOLATI A GRAVE DANNO DE' *POVERI*, e non possidenti i regolamenti in vigore, potranno essere INTRODOTTE, ed esaminate nel termine perentorio del 1817 ».

» Quando si VERIFICHI che la divisione sia EVIDENTEMENTE INGIUSTA, e non si possa in verun altro modo riparare al danno cagionato ai poveri per la mancanza di altri demanj divisibili, l'*Intendente* RETTIFICHERA' LA DIVISIONE colle facoltà accordategli coll' articolo precedente ».

» Per le operazioni, che si trovano GIA' RETTIFICATE in seguito di precedenti reclami è VIETATO OGNI ULTERIORE ESAME ».

» Trascorso il 1817 non sarà più ammesso alcun richiamo contro le divisioni fatte, ed i quotisti rimarranno tranquilli proprietari delle terre che posseggono, come lo sono quelli, che hanno partecipato ad ogni altra divisione, che non sia suscettibile di richiamo, e di rettifica ».

(1) Vedi il res critto dei 4 giugno 1825.

Alla promulgazione di questa legge tenne dietro una circolare della Intendenza in data de' 9 aprile 1817, colla quale mettendosi in veduta tutto quello emerge dalle enunciate generali disposizioni si autorizzavano i Sindaci, ed i decurionati a promuovere le istanze, ed i reclami.

2. Il comune di Laurenzana non potette non sentire le voci imperiose, e benefiche della legge, non potette non sentire la voce de' doveri, non aprire il cuore alla speranza; quella cioè di ricuperare le usurpate proprietà: di disciogliere la preesistente promiscuità, addivenuta abusiva da parte dell'ex feudatario: di far valere tutti gli altri dritti, che erano stati manomessi dall'influenza baronale.

Quindi quegli amministratori comunali guidati dal talento, e dallo zelo del decurione D. Filippo Cassiere, di onorata memoria, presentarono all'Intendente lo stato complessivo delle usurpazioni de' fondi, e de' dritti tutti con le debite volute categorie, ed addimandarono, che si fosse impartita giustizia a quel comune (1).

Mentre le voci del comune erano giuste, e sante, quanto la legge, che le autorizzava, il Duca Belgiojoso con virulenti memorie dirette alla Maestà del Sovrano, al Ministro dell'interno, ed all'Intendente di allora, accagionava d'ingiustizia quel pretendere: rilevava che era l'effetto di *uno spirito di parte*, non d'interesse bene inteso: rilevava che quello che si addimandava andava contro i giudicati della commissione feudale, e contro titoli irrefragabili, e conchiudeva, suppli cando, perchè si fossero soffogati i reclami (2).

Queste improprie doglianze meritavano quelle provvidenze, che si doveano. Invero l'Intendente di allora, riferiva che era ingiusta la pretensione d'inibirsi al comune lo sperimento de' suoi dritti. Ed il Consiglio d'Intendenza a 30 giugno di quell'anno decideva:

» Il Consiglio d'Intendenza non trova ragioni da potersi inibire il comune di Laurenzana ad introdurre un giusto litigio, da cui si possa augurare un vantaggio. D'altronde il ricorrente non ha motivo di dolersi de' torti, che egli vuol sopporre soltanto, senza che gli sieno stati ancora inferiti (3).

Agli 8 agosto del ripetuto anno l'Intendente a norma delle sue facoltà

(1) Fol. 7 a 12 vol. 2 incartamento sulla contestazione coll'ex feudatario;

(2) Fol. 4, 5 e 13 del detto vol.

(3) Fol. 5 detto vol.

autorizzò il comune a sperimentare il giudizio innanzi il Consiglio d'Intendenza col far citare l'ex feudatario (1).

3. Il comune rappresentato dal Sindaco D. Vincenzo Romano in data dei 22 novembre 1817 (2), promosse la istanza contro l'ex feudatario; ed espone quel che siegue:

» 1. Che sulle difese ex feudali *Lata*, e *Castellbellotto* i cittadini vi vantavano gli usi civici di legnare al secco, al morto, all'abbattuto per qualunque circostanza, ed all'infruttifero; come pure d'incidere rami verdi di alberi per pascolo de' buoi. — Che questi dritti emergevano dalle capitolarioni del 1554 art. 2, 3, 4, ed 8, e dagli atti tutti della divisione dei demani.

» 2. Che una parte de' suddetti boschi era stata messa a coltura da quei cittadini, i quali allorchè seminavano ne pagavano la covertura. Il dritto di seminare a *piacimento teneva luogo degli usi civici, e la prestazione era per l'ex barone un compenso per la dissodazione*. Che questo era l'immemorabile procedere. Di poi dopo la divisione de' demani l'ex feudatario avea distrutto il dritto alla colonia perpetua, e li avea obbligati a prendere le terre, come affittuari precari con gravose prestazioni.

» 3. Che l'ex feudatario, ed i suoi predecessori aveano usurpato, ed aggregato alla difesa ex feudale la *Lata*, il demanio comunale di circa tommoli trecento denominato *Gurga*, non che il *fonte* ivi esistente, quello stesso, di cui si fa parola nelle capitolarioni del 1671, art. 10 e 11; allorchè quando fu concesso all'ex feudatario il semplice comodo di *far ombreggiare, abbeverare, e transitare i suoi animali; ma non di pernottare*, e ciò in compenso della remissione, come si diceva, di alcuni crediti, che l'ex barone vantava contro parecchi cittadini. Che questa usurpazione avvenne nel 1710.

» 4. Che nel 1750, un'altra usurpazione avvenne in danno del comune delle terre denominate la *Parata* di circa tom. cento, messe a contatto della difesa *Lata*, e propriamente di quella parte detta *Zopparello*. La detta usurpazione fu consumata sotto lo specioso pretesto di farvi pascolare i cavalli, ed è per questo che veniva chiamata *Parata*.

(1) Fol. 6 detto vol.

(2) Fol. 1 a 5 vol. 4 del giudizio.

» 5. Che nel 1700, un'altra estensione di terre di circa tomoli trecento alberata di abeti, e cerri denominata la *Molignana*, con entro una capella rurale del beneficio di S. Leonardo, fu usurpata in danno del comune, coll'averla aggregata alla difesa *Lata* ».

» 6. Che nel 1750, un'altra usurpazione fu commessa delle terre di tomoli dieci circa denominate *Prato* attaccate al paese dalla parte di occidente. Serviva per lo pascolo degli animali casalinghi, ed era denominato egualmente *paschiero*. Era diviso in due porzioni, e per lo mezzo vi intercedeva una strada, la quale conduceva da mezzogiorno a settentrione. L'ex feudatario lo teneva a coltura, impiantandovi vigna, e giardino. Questo fondo nel catasto del 1753, fu distinto in *prato superiore*, ed *inferiore*. Nella parte superiore essendosi edificate varie case, il barone esigette arbitrariamente la prestazione della casalinaggio ».

» 7. Che un'altra proprietà difensale comunale detta *delle vigne* nella contrada chiamata *matte* della estensione di carra due, era stata usurpata. Detta difesa si teneva per comodo de' bovi aratori, e vacche domate di cittadini, come si rileva dall'art. 23 delle capitolazioni del 1554. E cosa sorprendente di essersi esatto l'annuo censo da quei cittadini, che non impiantato delle vigne ».

» A conclusione della esposizione, il comune invitava l'ex barone a presentare il titolo della prima investitura, quello cioè del 1496, fatto riflesso che non si poteva aver dritto a pretendere altri fondi, che quelli emergenti da quel titolo; non potendo giovare il possesso, e questo figlio dell'abuso, e della violenza ».

» Quindi si addimandò:

» 1. Di distaccarsi da' boschi *Lata e Castelbellotto il terzo in proprietà*, ed assegnarsi al comune in compenso degli usi civici ».

» 2. Di distaccarsi da tutti i territori colti, che facevano parte per l'addietro dei suddetti boschi la metà in compenso degli usi civici, che si esercitavano prima di essersi dissodati ».

» 3. Reintegrarsi il comune nella proprietà denominata *Gurga*, non che nel fonte ivi esistente ».

» 4. Reintegrarsi in quella chiamata *Parata* ».

» 5. Reintegrarsi in quella denominata *Molignana* ».

» 6. Reintegrarsi nell'altra denominata *Prato*, con aprirsi di bel nuovo la strada, e liberarsi i cittadini dalla corrisponsione del casalinaggio ».

» 7. Reintegrarsi nella difesa detta *delle vigne*. Liberare i cittadini dalla prestazione sia delle vigne, sia delle terre a coltura ».

» 8. Di condannarsi l'ex feudatario alla restituzione de' frutti in mala fede percepiti dalle rispettive epoche delle usurpazioni. — Ed indennizzarsi il comune del prezzo di moltissimi alberi venduti dal 1813 in poi nel *bosco della Lata e Molignana* ».

» 9. Condannarsi da ultimo alle spese del giudizio ».

» In sostegno delle dimande produceva il comune le capitolazioni del 1554 tra il comune, e D. Giovanvincenzo Loffredo. — Più le capitolazioni del 1671 tra il comune, e D. Francesco Quarto ».

» Ed in sussidio si domandava atto a provare con titoli, e testimoni, non che con perizie le domande surriferite, e specialmente quelle relative al dritto de' cittadini di seminare nella difesa *Lata e Castelbellotto*; e che le terre fecero un tempo parte de' medesimi boschi ».

Il Consiglio d'Intendenza con deliberazione de' 24 novembre dello anno ordinò notificarsi la istanza all'ex feudatario (1), al che fu adempito. — Con altra di data posteriore si disse di comunicarsi i titoli prodotti alla controparte.

4. La lite promossa rimase nel silenzio da quell'epoca fino al 1838 per difetto di zelo negli amministratori pro tempore, perchè l'ex feudatario all'occasione della nomina degli amministratori ha sempre voluto che fossero della sua dipendenza.

D. Francesco Asselta, di sempre onorevole memoria, provò coi fatti quanto fosse diverso e nel pensare, e nell'operare in prò della sua patria, dagli altri che l'aveano preceduto nella carica di Sindaco.

Le opere pubbliche sono una testimonianza irrefragabile del suo amor patrio; e le medesime procurate in gran parte con discapito de' suoi interessi. I vincoli che ci univano a lui non permettono che si dica da vantaggio. — Abbiasi pace e lode la sua memoria.

E fu l'estinto D. Francesco Asselta, che ridestò la lite dal sonno, e tolse dalla polvere i titoli, e le carte.

E D. Egidio Asselta di lui fratello, pari nel buon volere, nell'operare, e con un disinteresse non comune ha fatto da Sindaco la lite andare innanzi, e pel suo zelo siamo nella fiducia di vederne il compimento.

5. L'Intendente avvalendosi de' suoi poteri, e dietro le debite autorizzazioni ricevute dal Ministro dell' Interno, delegò l' onorevole, e solerte Consigliere d' Intendenza D. Girolamo Fuccilo per la istruzione delle prove. — Nominò di ufficio i periti D. Domenico Berni, D. Tommaso Curci, e D. Vincenzo Brancati, perchè le parti non ne scelsero di accordo. — Sì l' uno che gli altri si recarono a Laurenzana in luglio del 1842. — Le parti furono citate ad essere presenti alle operazioni, e nel processo verbale spiegaron le rispettive eccezioni, dimande, e proteste. — I rilievi furono anco dati; una relazione fu distesa da' periti, alla quale fanno seguito due bellissime ed accurate piante topografiche. — Ed è con questi elementi che la istruzione delle prove ha avuto il suo effetto: ma per verità non completo effetto.

Fece parte dello iacarico la verifica dei danni pel taglio delle molte migliaia di alberi commesso dall' ex feudatario, e dissodamento delle terre delle due difese *Lata* e *Castelbellotto*; oggetti compresi nella istanza, e rinnovati con rapporto motivato del Sindaco all' Intendente; oggetti che diedero luogo ad una legale contestazione risolta dal Consiglio con decisione de' 22 luglio 1841 (1), colla quale fu autorizzato il comune a far custodire i boschi surriferiti, onde si fossero le proprietà conservate, e non menomati gli usi civici. Ed in pari tempo fu ordinata una verifica relativamente ai danni, reclamata dallo stesso feudatario; stante che un' altra eseguita dall' agente forestale si diceva non potere fare stato perchè non fatta col consentimento suo.

Si noti che questa decisione, il di cui dispositivo rispondeva ai voti dell' ex feudatario, fu impugnata con ricorso innanzi la Gran Corte de' Conti, fra gli altri motivi per quello della *incompetenza*, quella che pure erasi accettata: ma questo gravame fu rigettato con decisione de' 14 settembre 1842.

In tutte le divise operazioni a contare dall' epoca del 1838 D. Giambattista Tricarico onesto cittadino, decurione zelante, e persona versata nelle materie legali, ha prestata la sua opera per quanto diligente altrettanto disinteressata; ed ha contribuito co' suoi chiarimenti al presente lavoro. — Gli sia lode questa testimonianza di buona fede.

La causa si trova istruita sotto il rapporto delle diverse dimande del comune. — Le parti si sono scambiate le rispettive difese. — Ed ora la materia della contestazione, sceverata dallo spirito di personalità, forma il patrimonio de' ragguardevoli Consiglieri, e dell' egregio Intendente.

(1) Nell' incartamento della corrispondenza del 1841 fol. 12 a 14.

CAPITOLO PRIMO

Della usurpazione

PRIMA QUISTIONE

È competente il potere amministrativo?

1. La proposizione va risolta per l' affermativa, non ostante che l' ex feudatario vorrebbe a modo suo di ragionare declinare dalla competenza medesima. A chiarire la mente dell' avversario è necessario che si rammenti la natura dell' azione promossa, e le disposizioni legislative, le quali sono dettate nella specie. L' azione medesima riposa sulle idee semplicissime, le quali risguardano il fatto. Il comune possedeva da tempo immemorabile le diverse proprietà rivelate, a titolo di demanio comunale, e per effetto di quel possesso, che fu dapprima nei popoli, poscia passò ne' baroni. I baroni di Laurenzana usurparono quelle proprietà per quel dritto, che proveniva dall' arbitrio, e dallo spirito di occupazione. Il comune chiede il ritorno di quelle proprietà; *il reintegro*; *la reintegra*. Le leggi, i Sovrani rescritti, il dritto controverso garantiscono lo sperimento di quest' azione, e ne chiamano competente il potere amministrativo. — Vediamolo.

2. Gli articoli 176, e 177 della legge de' 12 dicembre 1816 diretti a tutelare la proprietà pubblica, la di cui usurpazione non poteva essere giudicata colle forme de' giudizi ordinari senza implicar danni, perdita di tempo, e disordine ne' poteri; accordarono la speciale delegazione al potere amministrativo di conoscere di tutte le controversie riguardanti la *occupazione del demanio comunale*. Sono notevoli le parole, che *siffatta occupazione è dichiarata abusiva a qualunque epoca rimonti*. Che dessa non può considerarsi come *titolo di promiscuità*; che *sarà in ogni tempo improduttiva di dritto, e di effetti*. In buoni termini per l' ammissione dell' azione, di cui si tratta, e per la competenza dell' autorità amministrativa fa mestieri di due requisiti, del *possesso* cioè di una volta in pro del comune; della *occupazione*, od *usurpazione* sia di un tempo prossimo, sia di un tempo immemorabile. Questi requisiti sostengono la domanda del comune: la legge vi si pronunzia chiaramente, ed imperativamente. Quindi è inutile di discettare contra l' espresso volere del legislatore.

3. Ma l'ex feudatario nel pensiero di evadere la competenza, fa ricorso alla legge de' 21 marzo 1817 n. 1.^o dell' art. 5.^o col quale è disposto che non potranno mai appartenere alle autorità del contenzioso amministrativo, ancorchè vi sia interessata l'amministrazione pubblica, l'esame e l' giudizio delle azioni tendenti a revindicare la proprietà di un immobile, o ad asserirne la libertà.

Questa disposizione nel tempo stesso di competenza, e di procedimento non è applicabile all' azione del comune; perchè le idee del pretendere, e quelle della legge non hanno niente di comune fra di loro; perchè mentre nelle apparenze pare che vi sia contrarietà tra le disposizioni legislative delle leggi del 1816, e 1817, pur tuttavia a ben riflettere non vi è nulla nell' una, che possa dirsi formare contrarietà nell' altra; perchè da ultimo vi è confusione d' idee nel pensiero dell' avversario in quanto al voler ritenere che sieno identiche le due azioni, quella cioè della revindicazione, e della reintegrazione; nel mentre che sono perfettamente di natura diversa pel volere delle leggi, per l' autorità degl' interpreti, e per la giurisprudenza del foro. L' azione di reintegra, altrimenti detta *recuperatoria* conosciuta nel dritto Romano col nome di *Interdictum recuperandae vel reintegrandae possessionis*, non ha bisogno di altro estremo se non di quello del possesso, che si avea nel tempo dello spoglio: senza che siavi di bisogno della dimostrazione e discussione di titoli (1). Quest' azione era favoreggiata dalle leggi Romane, perchè non riconosceano come punibile la via di fatto adoperata dallo spogliato nel recuperare la propria cosa. *Juris executio non habet injuriam l. 13 §. 1. de injur. Qui vi, aut clam, aut praecario possidet ab adversario impune dejicitur. Paul: sect. 3. 6. §. 7.*)

L' azione di *revindicare* non differisce soltanto da quella di *reintegra* neanche da tutte le altre azioni per *turbativa* giusta i principi della legge, e l' autorità della giurisprudenza ricevuta. Invero lo stesso Berriat (loco citato) insegna: *Per l' azione di turbativa bisogna avere il possesso annale*; per l' azione in reintegrazione basta avere il possesso effettivo al momento in cui si è stato spogliato. Il possessore effettivo senza il possesso annale, ha contro di costui l' azione per reintegrazione. Ed il Sirey (2) in proposito cita una sentenza di

un Giudice di pace, il quale in un' azione di *reintegra* disse esser bastevole il semplice possesso al momento dell' avvenuta usurpazione.

Ma quel che in ispecial modo distingue l' azione di *reintegra* da ogni altra possessoriale, si è che non è necessario il possesso legale per poterla intendere, bastando il semplice fatto di un possesso anche vizioso. Ed è ciò ne' precetti delle leggi Romane, e negl' insegnamenti degl' interpreti, ch' è fondata una detta decisione della G. C. di Lanciano de' 30 marzo 1818 (1) nella quale distinguendosi la *reintegra* dalla *querela per turbativa* si ritenne che in questa l' estremo sia l' *esser turbato nel proprio possedimento*: nella prima l' estremo sia *infatti esser stato spogliato*. Per la *querela di turbativa* esser necessario il possesso annale; per la *reintegra* esser bastevole il dire: *io possedevo al tempo dello spoglio*. Per la *turbativa* esser necessario il possesso civile e animo domini; per la *reintegra* esser sufficiente un possesso naturale anche privo di titolo, o da titolo nullo, e vizioso derivante.

Questo principio di giurisprudenza è acclamato dal dotto Pothier, il quale energicamente dice » L' azione di *reintegrazione* ha luogo contro lo spogliatore, quand' anche egli fosse il vero proprietario dello stabile: anzi egli » non dee neppure essere ammesso a reclamare il suo stabile, ed a giustificare il suo dritto di proprietà, sino a tanto che non abbia rimesso in possesso colui che ne fu spogliato (2).

Adunque l' errore nella confusione de' principi dell' avversario tra le due azioni di *rivindicazione* e *reintegrazione* pare manifesto dallo esame delle cose discorse.

4. Che vi sia equivoco nel modo di pensare in quanto alla intelligenza dell' art. 5 della legge de' 21 marzo 1817: che in altri termini non sia questa legge di ostacolo all' azione, e non distrugga la competenza dell' autorità amministrativa, risulterà chiaro da' seguenti motivi.

Fuvi contestazione tra il comune di Guardia Regia, e l' Principe di Sipiù per la occupazione di un territorio demaniale.

Si dubitò se fosse competente il Tribunale Civile di Campobasso, o il Consiglio d' Intendenza: si diede luogo ad un conflitto di attribuzione tra i due poteri. — Ma un Sovrano rescritto del 19 gennajo 1826, comunicato nel

(1) Catal. 3. pag. 55 Causa Capponi, e Corsi.

(2) Vedi possesso, e prescrizione tom. 2. pag. 279 n. 44 ediz. di Milano.

(1) Henrion cap. 39. Berriat tom. 1. pag. 179.

(2) Tom. 2. p. 1. pag. 210.

di 8 febbrajo istesso anno, nel risolvere il conflitto in modo di massima fu dichiarato, che nelle quistioni della natura di quelle somme, l'attribuzione è dell'autorità amministrativa. — Sono notevoli le seguenti parole. » Dee riguardarsi limitata al solo esame, e verifica del fatto della occupazione, ed » a reintegrare il comune nel possesso del fondo usurpato, qualora vi sia » luogo, salvo il giudizio plenario di petitorio, e di revindicazione di proprietà innanzi alle autorità giudiziarie, per ciò esclusivamente competenti ».

Una simile disposizione Sovrana fu data a' 29 gennajo 1829. E da quell'epoca non si è mai dubitato che trattandosi di *reintegrazione* in possesso della proprietà di un comune fosse competente altro potere, fuorchè quello del contenzioso. La giurisprudenza della Gran Corte de' Conti è stata costantemente uniforme ne' precetti della legge de' 12 dicembre 1816. E perchè si rammenti di quali e quanti altri poteri sia rivestita l'autorità amministrativa si leggano in proposito gli articoli 186 e 187 della citata legge.

E dopo i ragionamenti surriferiti poggiati sulle prescrizioni della legge; sull'autorità degl'interpreti del dritto controverso, si continuerà ad oppugnare che vi sia incompetenza del potere amministrativo nell'azione di *reintegrazione* promossa dal comune? Lo dirà forse l'avversario, a cui certamente non piace di vedere che il comune riacquisti le proprietà usurpate: non lo diranno certamente i Consiglieri e l'Intendente, a' quali è affidato il patrimonio delle leggi, e'l dritto di spegnare le private contese.

SECONDA QUISTIONE

È ammissibile la domanda per la reintegrazione?

Mentre la risoluzione di questa seconda proposizione va bene intesa da per se stessa, l'avversario si è studiato a sostenere che l'azione a tal riguardo sia inammissibile.

L'errore sta in un concepimento falso, in quello cioè che allo stato si tratti di addimandare fondi, che hanno formato oggetto della divisione de' demani; e che in conseguenza abbiasi mente di distruggere atti, e titoli solenni, e di andar contra alla forza della cosa giudicata. Ma la cosa va ben altrimenti. E che sia così, è facile rilevarla.

1. Non s'impugna che per l'autorità della legge de' 16 ottobre 1809, ed

in quanto a questa Provincia pe' l' decreto de' 29 agosto 1811, che le decisioni delle commissioni feudali siano a considerarsi *giudicati irretrattabili fra le parti*, e che le operazioni fatte in esecuzione di quelle decisioni siano egualmente *atti irretrattabili*. — Che queste verità acquistino maggior consistenza allor quando un possesso pacifico, pubblico, e di buona fede, siavi concorso. Quindi la comune lungi di contrastare la forza di questi principi di ragione pubblica, li riconosce, e vi si sottopone. — Nel tempo stesso dichiara solennemente che ben' altro sia il pretendere, e diverse siano le conseguenze di ragione.

2. L'azione di reintegra non riguarda fondi, che abbiano formato oggetto della divisione de' demani, nè questi sono di natura demaniali ex feudali. — Non viene la comune per impugnare la cosa giudicata, nè gli atti della demaniale ripartizione, nè lo scopo si è di volere rifare quel che si è fatto, bene o male che sia: non di volere che i morti risorgano dalla tomba. Vuole revindicare dritti viventi, giovani non consunti dal tarlo della vecchiezza, poichè la vecchiezza della usurpazione non è capace d'indurre legittimità, e dritto. — Trattasi di volere quello che costantemente ha voluto nelle epoche le più remote; quello che ha preteso negli antichi Tribunali: quello che addimandò innanzi la commissione feudale, e da questa trasandato: quello che non volle accordare il signor Masci per difetto di attribuzione. — Pretende da ultimo quello che è nel suffragio degli articoli 186 e 187. — Pretende cespiti della divisione di eredità, o di società, i quali non formarono oggetto della contesa, e del contratto. — Si legga la istanza. Si ritorni su di ciò che formò materia della divisione e si troveranno giustificate tutte queste idee.

Si troverà dietro la lettura dell'ordinanza di Masci, che tra' fondi de' quali si ordinò la divisione non vi furono compresi quelli reclamati. — Ma si dirà che vi fu compreso il *Bisciglieto*, e per erronea interpretazione si sosterrà che vi fece parte la *Parata*? Che nò - perchè sono diversi i fondi e diverse le confinazioni. — Si dirà che vi fu compresa la *Gurga* sol perchè era nella rivela catastale? — Che nò - perchè Masci disse è vero di dividersi i fondi descritti nella rivela catastale, a modo d'indicazione, mentre fece tassativa menzione de' fondi colla sua ordinanza e fra quelli non fu compresa la *Gurga*. — Si dimostrerà a suo tempo che questo fondo rivelato per soli tomoli 37 mentre che è dell'estensione di tom. 176, si appartenga per intero al patrimonio del comune.

Riprende l'avversario sostenendo che dopo trent'anni non si possa rive-

nire contro un possesso legittimo. Che gli scambievoli dritti furono a quell'epoca decisi. E che il Sindaco, e Decurioni di allora ratificarono, e si dichiararono contenti della operazione.

Son questi de' miserevoli appicchi. — La massima che il prepotente non prescrive, e che il possesso de' Baroni non giustificato da titoli debba presumersi acquistato colle armi alla mano; è sparsa in tutt' i rescritti del RE FERDINANDO I. ed a lode del Ministro Tanucci (1).

Non vi è prescrizione in quanto alle proprietà comunali, perchè la legge del 1816, dice a qualunque tempo rimonti il possesso. — Non può militare la prescrizione quando manca il giusto titolo e la buona fede del possesso; *ubi lex inhibet usucapionem, bona fides possidenti nihil prodest.* — *POMPONIUS.* — Quale buona fede nel possesso dell' ex feudatario? Non tutt' i dritti furono discussi innanzi la commissione feudale, ed al commissario Regio, perchè rimasero intatti quelli in quanto alla usurpazione, come dalle apposite dimande, e proteste: come dalla pendenza de' giudizi antichi. — L'approvazione del Decurionato esser figlia della influenza dominante; e non potersi elevare a rinunzia, o a transazione de' dritti.

Quindi l'azione per la reintegra è perfetta, e per dritto ammissibilissima.

TERZA QUISTIONE

Reggono in merito le domande di reintegrazione per usurpazione?

L'avversario ci rimembra un principio troppo noto, quello cioè, che l'attore è nell'obbligo di provare la sua dimanda. — Più, che trattandosi di *revindicazione* invece di dirsi *reintegrazione* abbisogna provare il *dominio*, meglio andava detto il *possesso* di un tempo, e l'avvenuta usurpazione.

La difesa del comune non disenterà da' doverosi, e legali obblighi in dimostrando i suoi assunti. Colla scorta de' titoli proverà quel dominio, che nella sede attuale del giudizio non è essenzialmente reclamato: e col soccorso della perizia, non ostante che senta di parzialità per l'ex feudatario, giustificherà tutto e quanto la comune ha addimandato.

1. Non sente di legalità la eccezione dell'avversario in quanto al ritorno della cosa giudicata, onde farsi a repellere le domande, perchè non vi è cosa

(1) Leggansi i dispacci de' 27 ottobre 1749 del 1. agosto 1750 1757 1758 1759 e 1766. Winspear par. XIX pag. 84 nota (146).

giudicata quando fra l'altro, tra le stesse parti non si controverte della medesima cosa, art. 1305 leggi civili. *De eadem re non decet saepius quaeri nec judicari.*

2. Nè anco è ragionevole l'altra eccezione, quella cioè che si vuol desumere dalle dichiarazioni del comune in tempo della divisione de' demani di non possedere altra *proprietà che l'abetina*, perchè degli altri fondi patrimoniali n'era stata spogliata; e perchè ciò fosse manifesto, quel Decurionato dichiarava che si era usurpato tra gli altri fondi la Molignana e la Gurga dal Duca D. Francesco Quarti: e si rimarcava, che alla occasione della divisione medesima non si potevano dir proprietà del comune, se non quelle, che si possedevano. — Da ciò siegue che le dichiarazioni a quell'epoca fatte lungi di nuocere guarentiscono invece il dritto a pretendere.

3. Pria di discendere alla dimostrazione parziale per la spettanza de' fondi reclamati, è utile di premettere alcune generali idee, le quali derivando dal dritto pubblico, e dalla forza de' titoli, valgono a mettere in luce il dritto del comune.

Si è detto, ed ora si ripete, che i popoli possedevano dapprima le terre a titolo di privata, e pubblica comunanza; che di poi nacque la concessione de' feudi, ed allora e terre, ed uomini furono dati in patrimonio a' Baroni. — Che per effetto de' dispacci dal 1749 a 1766, emanati nel governo di Carlo III. e di Ferdinando I. e pe' consigli di quell'illustre Tanucci, si disponeva che il prepotente non prescriveva giammai, e che il *possesso* de' Baroni non giustificato da titoli dovesse presumersi acquistato colle armi alla mano, e per conseguenza *illegittimo*, ed *improduttivo di effetti*.

Questo principio che onorava il governo di quei Principi fu riconosciuto, e sanzionato colla legge del 1816, art. 176.

Corollario di queste idee di dritto pubblico, e positivo si è che nel difetto di un titolo da parte dell'ex Barone in giustificazione della proprietà di un immobile, la presunzione legale stà per lo comune.

4. L'avversario in tutti i molteplici giudizi da due secoli a questa parte non ha mai, in combattendo i dritti del comune, fatto uso delle armi della legalità, perchè non ha esibito alcun titolo in pruova della provenienza del feudo. Questo procedere è sorprendente, perchè non può non far nascere delle profonde sospezioni in quanto a quello che ha dritto di possedere, ed a quello che no.

Si è certamente una misteriosa ed equivoca condotta, quella cioè di vo-

lere che si riguardino per proprietà sue quelle che son guarentite dal solo possesso, come se questo estremo solo bastasse ad indurre la idea del dominio.

5. Ma si dirà dall'ex feudatario che il dritto alle proprietà tutte che possiede emerge dall'istrumento d'investitura del 1496 (1).

La comune volendo esser generosa nel ritenere che questo titolo antichissimo costituisca l'arma del pretendere dell'ex feudatario, gli rivolge per tutta risposta il seguente semplicissimo dilemma. — O egli vuol tenersi fermo al titolo, ed in questo caso non ha dritto che a quei fondi, che da esso emergono; o non vuol tener ragione del medesimo, ed in questa seconda ipotesi mancherebbe di ogni dritto a pretendere le proprietà, che attualmente possiede.

Or standosi al titolo, l'ex feudatario non ha dritto che alle sole difese *Lata*, e *Castelbellotto*, giusta le parole *et signanter, et expresse cum bajolatione et defensio nominatis bellotta, et la Lata*. E si arroghi che nella permutazione fatta tra i Duchi di Laurenzana Gaetani, e D. Luigi Barone in data de' 21 maggio 1843, (fol. 17 vol. 2. atti antichi); non altri fondi furono ceduti, che questi due, colle parole *la selva detta di Castelbellotto, la selva detta S. Leonardo, la selva detta la Lata, seu detta Barungoli*. Si potrà mai sostenere che colle parole *sub verbo signanter* abbia egli dritto a tutte le proprietà del comune di Laurenzana, e che il popolo all'epoca della investitura nulla possedesse? Queste strane pretese, che governavano i menti di allora, non possono rinascere in un tempo di giustizia, di verità, e di lumi.

6. Ma si dirà che alla legittimità del possesso, ed al dominio facciano stato gl'inventari, ed i rilevi del 1559, a 1597, ed il catasto del 1753? Si risponderà che se ebbe l'animo di usurpare non si poteva mancar certo di coraggio di annotare, e rivelare fondi come di spettanza del feudo, nel mentre che si appartenevano alla università. Si risponderà che questo procedere fu tanto illegale, per quanto è a dichiararsi illegittimo, ed improduttivo di effetto il possesso immemorabile. Si dirà per rispondere adeguatamente che nel catasto del 1753 fu rivelata la Gurga (fondo reclamato) per soli 37 moggia, non per gli altri, di cui è quistione.

Dopo queste generali idee, che costituiscono altrettante dimostrazioni in prò del comune, passiamo a parlare di ciascuno de' fondi reclamati.

(1) Fol. 23 a 35 vol. 3.

I.

Molignana.

Si è assunto che la usurpazione di questo fondo avvenne nel 1700. Che desso faceva parte dell'Abetina. Che fu aggregato alla *Lata* una colla Cappella rurale del beneficio di S. Leonardo.

1. Che questo fondo non si appartenga all'ex feudatario; e che non abbia mai formato parte integrale della difesa *Lata*, chiaramente si desume dai seguenti titoli.

1.° Da quello della investitura del 1496, nel quale si parla esclusivamente delle due difese *Lata*, e *Castelbellotto*.

2.° Dall'istrumento di permuta de' 2 maggio 1643, in cui si fa parola dell'altro de' 16 ottobre 1640 tra i Duchi Gaetani d'Aragona, e D. Luigi Barone, ne quali non si fa menzione del fondo *Molignana*.

3.° Dalla stessa rivela catastale del 1753, titolo dell'ex feudatario, nel quale parlando della difesa *Lata* colla descrizione delle sue denominazioni, e confinazioni non si fa motto della *Molignana*, e si fa confinare la *Lata* con *Barungoli*, o *S. Leonardo*, col territorio di *Corleto*, e coll'Abetina comunale.

Dunque *S. Leonardo* era una proprietà confinante, quella cioè del beneficio, non integrale alla *Lata*. Dunque la *Molignana* che comprendeva il beneficio di *S. Leonardo* era finitima, e non integrale parte della ripetuta *Lata*.

4.° Dalla rilevata topografica sua situazione emergente dalla pianta dei periti. In vero, bisognerebbe rinunciare non al buon senso, ma al senso comune, ed alla evidenza per sostenere che *Molignana* per la sua topografica posizione faccia parte della *Lata* anzichè dell'Abetina. A questa proprietà è attaccata, che anzi secondo il linguaggio de' periti è *rientrante in essa quella, ma forma parte integrale*. Inoltre d'appresso la *Molignana* viene l'altra contrada *S. Leonardo*, complessiva di altre denominazioni *Coste Castello*, *Valle del Lupo*, e *Cesine boschive*. Sarebbe certamente una stranezza il pensare che la *Molignana* posta in sito remoto alla *Lata* per le altre terre intermedie formi parte della detta difesa.

2. Per quello attiensi alla parte delle operazioni de' periti, non possiamo non rilevare che per quanto siavi esattezza, e diligenza nella pianta, altret-

tanto vi è eccesso di potere, ridondanza, irragionevolezza, e parzialità nella relazione. In vero i periti furono chiamati dal mandato del Consigliere delegato a ben'altra incumbenza che a quella di giudicare; ed intanto abusivamente vollero essi giudicare, ritenendo di non potersi avvisare di esservi usurpazione del fondo in quistione. È rimarchevole che questo giudizio dubitativo non discende dalle premesse, da quelle cioè che la *molignana* rimane rientrante nell'*abetina* comunale. Il giudizio, quando si avesse potuto emettere, e si avesse voluto di buona fede pronunziare, avrebbe dovuto emettersi per la *usurpazione*, anzi che no. — Da ultimo non è da obliarsi che i periti medesimi mentre emettevano questo giudizio dubitativo, nel possibile favore dell'ex feudatario, lo smentivano in conclusione, come dalle parole seguenti.

» Quindi tra due dati diversi non possiamo rischiare un giudizio perchè questo può essere il risultato de' giudicati ».

Dunque, mentre non erano giudicanti giudicavano, mentre non potevano arrischiare un giudizio, lo diedero a prò del Barone; mentre la posizione topografica induceva la conseguenza della usurpazione, vollero, dando un giudizio, chiudere gli occhi alla luce del giorno; ed andar contro alle stesse di loro posizioni.

3. Che quello emerge da' titoli, e dalla pianta abbia l'autorità del vero in quanto alla usurpazione di questo fondo, si rammemori il costante grido del comune nelle epoche precedenti alla divisione de' demani, ed in quel tempo medesimo. Le apposite proteste di revindicare le usurpazioni smentiscono quelle acquiescenze che l'avversario vorrebbe desumere dagli atti del 1809. E certamente coll'essersi detto che l'*abetina* confinava colla *molignana*, e che la possedeva l'ex feudatario non si disse che il vero. Come del pari il vero fu rivelato quando si disse che questo fondo era stato usurpato.

II.

Gurga, o Parco.

Che questo fondo dell'estensione di circa trecento tomoli come si disse colla istanza si appartenga alla comune, e che fu usurpato dall'ex feudatario nel 1710, risulta luminosamente provato dalle capitolazioni del 1671, articolo undecimo: dalla stessa rivela catastale (ch'è il titolo dell'avversario); e da' risultamenti della perizia.

1. L'art. undecimo è così concepito:

» Che si dichiara, che non si intenda contravvenuto quando gli animali » di detto illustrissimo signor Barone, suoi eredi e successori, o altri animali di qualsivoglia sorte fidati nella sua difesa della Lata uscissero ad abbeverare per tratturo alla fontana della Gurga tantum con che si debba dar ogni comodità agli animali de' cittadini ad abbeverare in detta acqua, e che gli animali di detto illustrissimo signor Barone possono umbriare vicino a detta acqua, e che passando qualsivoglia sorte di animali di detto illustrissimo signor Barone da una difesa, o luogo proprio ad un altro possono passare per tratturo seu transitu, e non pernottare. Placet » D. Francisco Quarto ».

La capitolazione suddetta ebbe luogo in quell'epoca remota tra l'ex feudatario, e quella comunanza per transigere le liti pendenti sopra diversi oggetti controversi tra quali quello di pretendere de' crediti contro alcuni cittadini. Quindi furono questi graziosamente in gran parte condonati, ed in compenso la comune accordò il dritto all'ex feudatario di potere coi suoi animali, e con quelli degli affittuari transitare pel fondo patrimoniale demaniale la Gurga, abbeverare nel fonte ivi esistente, umbriare coi detti animali senza però poterci pernottare. Da ciò emerge la conseguenza di ragione che la proprietà denominata Gurga una col fonte della medesima denominazione si apparteneva alla comune, e che un dritto di servitù, relativo esclusivamente al passaggio, e ad abbeverare fu imposto sul fondo medesimo a beneficio dell'ex feudatario. Se il titolo queste verità addimosta: se il dritto alla proprietà da esso emerge indubitatamente, si dirà ch'è strano il pretendere del comune? Si dirà invece che vi sia cavillazione da parte dell'avversario, e giustizia nella dimanda del comune.

2. La rivela catastale del 1753, su cui fonda il dritto l'ex feudatario è un titolo ch'egli stesso si creò in quell'epoca, poichè in allora la usurpazione si era consumata; e quindi sia pel fatto della usurpazione, sia per quello di un'arbitraria rivela, così il possesso, come il dominio sono improduttivi di effetti legali.

E volendosi per un momento stare a questa rivela catastale, l'ex feudatario, non avrebbe in subordinata ipotesi che un dritto a soli tomoli 37, quanti ne furono arbitrariamente rivelati.

Ma si ripete, che questa minore estensione deve ritornare al patrimonio del comune, perchè non si ha un titolo che addimostri il contrario.

Si rammenti in proposito che la comune costantemente ha alzato il grido per la usurpazione, e tra i fondi ha precisato la Gurga; chiamandola indistintamente nel 1811 *Parco*, all'occasione della divisione de' demani; di tal che il legale pretendere è favorito dal morale convincimento.

3. I risultamenti della perizia stabiliscono che tra la *Gurga*, e l' *Parco* non vi sia limite visibile di separazione, e che mai siavene stato formando una sola, e medesima estensione. — Che la *Gurga* non sia dell'estensione di tomoli 37, ma di soli tomoli 16. — Che *Parco* sia dell'estensione di tomoli 176. — Che siavi il fonte posto a confine tra i terreni della chiesa e quelli detti *Parco*. — Ma si osservi relativamente al fonte, che quello trovato nella *Gurga* non serviva per abbeveratojo agli animali essendo coperto, ed è quell'acqua che va all'abitato per uso de' cittadini. — E che quello rinvenuto nel *Parco* è precisamente quello menzionato nelle capitolazioni e che faceva parte di *Gurga*, dove gli animali hanno sempre abbeverato.

Da queste nozioni di fatto si desume che una è la proprietà anticamente denominata *Gurga*, di recente chiamata *Parco*. — Che la esistenza dell'antichissimo fonte in *Parco*, addimosta luminosamente che *Parco* sia *Gurga*; e maggiormente perchè l'orto Matteo è in *Gurga* al di sopra di *Parco*: più pel tratturo marcabilmente trovato in *Parco*. — Che la pianta medesima non ci lascia fra due il giudizio, perchè la topografica situazione di *Parco*, e le confinazioni riportate nella rivela catastale coincidono con quelle rilevate dai periti, e menano alla convinzione che quella parte oggi detta *Parco* era un tempo *Gurga*. — Che quindi *Parco* o *Gurga* formi la usurpazione di che si tratta.

4. Non può trasandarsi che i periti obbligati a rispondere su di un rilievo del comune diretto a sapere se quella parte delle terre distinta ora col nome di *Parco* è la stessa di quella denominata *Gurga*, giusta le capitolazioni del 1671, e la rivela catastale del 1753, abbiano tradito il vero, allorquando si sono avvisati di dire che la denominazione di *Parco* incominciassi a leggere nella rivela catastale del 1753. Perchè da questo documento si legge la denominazione di *Gurga*, e non di *Parco* della estensione di tomoli 37. I periti quindi nell'evadere da una risposta ch'era troppo semplice, e concludente quella cioè che *Parco* è la stessa cosa che *Gurga*, han contrariata la verità, ch' emerge da' titoli, per deferire a' riguardi dell'ex feudatario.

5. Che miserevole poi si è il ragionamento dell'avversario in quanto al supporre che dalle capitolazioni ne sorga un dritto all'acqua di quel fonte,

e non alle terre: che l'acqua non è stata usurpata in danno del comune, il quale la possiede: e che in conseguenza sia strano il pretendere. — Sono queste delle idee, che meglio van combattute dal silenzio, poichè fino a quando non si avrà interamente perduto il buon senso, che riposa nella ragione comune, non lo si potrà pensare in tal modo.

III.

Parata.

Il comune assunse nel 1817, che questo fondo (rinvenuto della estensione di tomoli 156, e misure 18), si fosse usurpato nel 1750; quale fondo faceva parte della difesa *abetina* della anco *montagna*. Che la usurpazione fu figlia di una concessione generosa della università allorquando si permise all'ex feudatario di far pascolare i suoi puledri, e giumente in quelle erbe *Parata*. Un uso generoso, e nel tempo istesso un possesso precario fu col tratto del tempo scambiato in un possesso assoluto, ed a titolo di dominio, con una usurpazione.

Si è questa una verità, la quale trova la sua guarentigia nella potenza de' titoli, e ne' requisiti de' fatti rilevati da' periti.

1. Che il fondo controverso si apparteneva alla università si desume:

1. Dalle capitolazioni de' 14 marzo 1601 (1) nelle quali facendosi esatta descrizione della difesa *Abetina*, si fa confinare da un lato per lo corrituro dell'acqua del lago grande, e per la tragliera, e col vallone la canna. — Or queste confinazioni sono descritte nella pianta al di là delle terre *Parata*, le quali sono a contatto coll' *Abetina*, formandone una continuazione, e le medesime confinazioni mettono così l' *Abetina* che la *Parata* nell'interno della intera estensione di *Abetina* chiamata *Montagna* anticamente. Si rimarchi inoltre che queste demarcazioni valgono a distinguere la *Parata* dall'altro fondo denominato *Bisciglieto* di spettanza dell'ex feudatario, un tempo anche appartenente al comune.

2. Dall'istrumento de' 26 maggio 1629 (2) nel quale è riportata l' *Abetina* colle medesime confinazioni.

(1) Fol. 3 a tergo vol. 8.

(2) Fol. 71 del 3 vol. degli atti antichi.

3. Dalla rivela catastale del 1753 nella quale la *parata* non fu affatto riportata.

Di conseguente per la comune stanno i titoli e fra questi quegli istessi sui quali si fonda l'ex feudatario; e le tutte operazioni de' periti; mentre che per l'avversario non si adducono che lagrimevoli sottigliezze.

2. L'ex feudatario dice di strano il procedere del Sindaco, perchè addomanda un fondo che non è da lui posseduto bensì dalla comune, e per esso da' particolari cittadini. Ed inalza il suo dire col dimostrare che il fondo controverso formò oggetto della divisione de' demani, in tal modo che dallo stesso o ex feudatario fu dato ai cittadini in compenso degli usi civici.

La difesa del comune non garrisce contro le male apposite parole, nè contro gli studiati frizzi, perchè ritiene che son cose di un procedere nè legale, nè morale; perchè sia degno scopo di trattare soltanto degli interessi con dignità e ragione.

Vi è verità nelle idee che il fondo in disputa non sia nel possesso dell'ex feudatario; e più che questo medesimo fondo fu compreso nella divisione de' demani; ma vi è stranezza ne' ragionamenti, ed inconcludenza negli argomenti, che si oppongono.

In vero se sta indubitatamente in fatto che la *Parata* si apparteneva al comune, e che fu usurpata. Se fu data in compenso degli usi civici, la conseguenza di ragione si è che l'ex feudatario invece di compensare la comune de' suoi legittimi dritti con un fondo di spettanza ex feudale, gli diede un fondo proprio: quindi non diede niente del suo. Quindi per ciò altra legittima conseguenza: egli è tenuto od a rifare il comune dell'equivalente importare del fondo, o far sì che ritorni al patrimonio del comune il fondo medesimo, salvo ad indennizzare i particolari cittadini di quello verranno a perdere.

3. Ma poteva il fondo *Parata* entrare nella divisione, ed in esecuzione dell'ordinanza del commissario Masci? Che nò, perchè fu disposto che andassero soggetti a ripartizione i fondi demaniali ex feudali, i quali risultavano dall'antico catasto, quello che formava base del possesso. Ma la *Parata* non era compresa in quella rivela catastale. Quindi non poteva formare oggetto della divisione; e se la cosa andò diversamente, lo fu per malizia dell'ex Barone; lo fu per debolezza colpevole degli amministratori; lo fu per ignoranza degli esperti all'uopo adibiti. Che la bisogna andò così, si rammemori in proposito quell'esposto coraggioso di quel Decurione Francesco Grippo (1)

(1) Fol. 12 a 13 atti correnti per la divisione.

il quale rivelava ad Accelvio in qual modo si tradivano gl'interessi della comune, precisandosi fra l'altro che si davano, in compenso de' dritti alla comune, fondi, che alla medesima si appartenevano.

Ma l'ex feudatario rivenendo sugli atti della divisione de' demani fortifica il suo assunto coll'asserzione della cosa giudicata. Ed il comune in sostenendo i suoi dritti si fa il dovere di dimostrare che la eccezione non è di ostacolo allo esperimento della sua azione, e nel suo ragionare invoca l'autorità degli art. 186 e 187 della legge de' 12 dicembre 1816, coi quali si dà *drutto a gl'Intendenti* di rivenire sulle *malfatte divisioni*; su quelle cioè fondate su di *errori manifesti*, su di *violata giustizia*: su di *dritti manomessi* in danno de' *poverelli*. — Questo richiamo alla legge fu la espressione del comune nel 1817: si è il voto attuale. — Ed invero se nel 1812 fu dato dall'ex feudatario al comune in compenso de' dritti quel fondo ch'erasi abusivamente usurpato. Se quello stesso fondo non poteva entrare nella divisione perchè non formante parte del catasto del 1753. Se non può aversi rispetto alla cosa giudicata quando in una convenzione siavi intervenuto errore, dolo, o frode. Se da ultimo la legge del 1816, vuole, che non si possano tenere per valide quelle divisioni, le quali sono manifestamente ingiuste, e pregiudizievoli al dritto più sacrosanto delle università, non vi sarà chi non convenga che relativamente al fondo *Parata* la divisione debba ritenersi per nulla, e che non potendosi dubitare che il possesso precedente al 12 era illegittimo, perchè figlio della usurpazione, debba il fondo stesso ritornare al patrimonio del comune, e l'ex feudatario rivalere i particolari cittadini di quello andranno a perdere.

IV.

Difesa delle vigne.

1. Il dritto di proprietà di questo altro fondo in pro della comune, puranco usurpato dall'ex feudatario in tempo remoto emerge dall'art. 23 delle capitazioni del 1554, così concepito. » Item attento dicta università ave tenuto, e tene per lo bono vivere di essa università certa difesa *dicta delle vigne* destinata de li bovi aratorj, et per bacche domite, che erano ab antiguo tempore, et immemorabile, che dicta difesa si observa, et che li fidati non possano romperla iuxta lo antiguo solito, et che si observa la pe-

na supradicta contro li dannificanti, come è descripto sopra nel duodecimo capitolo ».

» Piace a noi Joan Vincenzo si osserva secondo la expeditione del duodecimo capitolo, et in quanto alli fidati si osserva il solito ».

E l'art. 12 contemplava delle pene per coloro che andavano a dannificare con animali proibiti, ossia con animali diversi da quelli sopra indicati.

L'ex feudatario non ha altro titolo per se, che il possesso illegittimo perchè figlio della usurpazione.

E si arroghi che non fa parte della rivela catastale, che come si è detto, è l'unico documento sul quale si fa forte.

2. Ma l'ex feudatario in sostegno dell'illegittimo possesso, e del dominio senza titolo, ricorre agli atti della divisione demaniale, ed alla solita eccezione della cosa giudicata, dicendo per chiarimento del fatto, che una parte di questo fondo fu dato al comune in compenso degli usi civici.

La comune risponde a queste eccezioni coi medesimi ragionamenti dedotti in proposito della usurpazione della Parata, perchè i fatti sono gl'istessi; le quistioni sono della medesima natura.

Si noti da ultimo, che la estensione rimarcata da' pariti è di tomoli 46 e misure sei.

V.

Prato.

Questo picciolo fondo fu usurpato nel 1750 allorquando serviva al pascolo degli animali casaligni, e per questo era denominato *Prato e Paschiero*. — Era diviso in due porzioni, e per lo mezzo v'intercedeva una strada. — L'ex feudatario lo mise a coltura impiantandovi vigna, e giardino. — La parte superiore fu addetta a costruzione di case, ed obbligò i cittadini a pagare la prestazione detta casalinaggio.

È una verità notoria, che questo fondo era un tempo nel patrimonio del comune. Questa verità non rimane certamente attenuata dalla più volte menzionata rivela catastale, nella quale fu compreso colla distinzione di prato superiore, e prato inferiore, per le ragioni esposte.

E su di ciò non vada obliato il principio di ragione, dominante nella contestazione attuale, quello cioè che l'ex feudatario è tenuto di dimostrare

con titoli valevoli la proprietà de' fondi, che possiede; perchè il possedimento senza titolo, giusta quello che si è osservato debbe reputarsi figlio della occupazione violenta.

Si noti da ultimo che la estensione riportata nel verbale di perizia è di tomoli otto, e misure 14.

CONCLUSIONE

Sul merito della dimanda di reintegrazione.

Dalle cose esposte in riguardo al merito della domanda di reintegrazione per l'usurpazione de' fondi, pare di essersi luminosamente dimostrato: — Che l'ex feudatario o non ha titolo in dimostrazione del possesso de' fondi controversi; e se lo abbia, volendo far ricorso al titolo della investitura, questo non gli dà dritto, che alle sole difese *Lata e Castelbellotto*. — Che il dritto del comune alla proprietà de' fondi, de' quali reclama la reintegra, è provato da' titoli irrefragabili, de' quali si è fatta menzione, e discussione. — Che relativamente a ciò i risultamenti della perizia, ed in particolare la pianta non lasciano niente altro a desiderare. — Che allo sperimento in merito di quest'azione non è di ostacolo la divisione demaniale, e di conseguente la mala concetta eccezione della cosa giudicata. — Che la legge del 1816, garantisce non solo l'azione, ma anco il buon dritto sul quale è fondata. — Che da ultimo essendo manifesto la usurpazione, il comune ha dritto alla reintegra.

E dopo ciò dirà bene l'avversario che il Sindaco abbia fatto sorgere tanti clamori: che abbia incoraggiato la comune di *Laurenzana* ad intraprendere uno strepitoso giudizio; conchiudendo che conseguenza di questo procedimento sia: *Parturient montes nascetur ridiculus mus?* — Agli uomini di buona fede, a' sapienti, ed alla imparzialità, e giustizia de' Magistrati del contenzioso è riserbata la risposta alle basse, ed impudenti parole!!

CAPITOLO SECONDO

Della promiscuità

PRIMA QUISTIONE

Vi è promiscuità?

Noi abbiamo formato un soggetto problematico della materia, che ci occupa, perchè piacque all'avversario con la sua scritta di pensarla a questo modo, mentre è una verità innegabile, che sussista la promiscuità de' dritti sulla difesa *Lata*, e non è una quistione; perchè basta rivolgere il pensiero sulla storia de' fatti rilevati all'occasione della divisione de' demani per esser persuaso, che trattasi di verità, e di legale certezza, anzi che no.

Che sia così è necessario di rivenire su i dritti del comune, di enunciare i titoli, da' quali emergono, e la forza della cosa giudicata.

1. I dritti, che i cittadini vantano sulle difese *Lata e Castelbellotto*, e che si sono esercitati da un tempo che si disperde nella memoria degli uomini, stavano dapprima nel *legnare al secco, al morto, all'infruttifero, all'abbattuto, nel recidere rami per pascolo de' buoi, nel tagliare alberi per costruzione, e per commercio de' così detti carpentieri*. Questi medesimi dritti riconosciuti in tempo della divisione de' demanj furono dappoi menomati per opera dell'arbitrio, e della violenza.

Cotesti dritti non furono l'effetto della compiacenza, e generosità dei Baroni; ma di quel dritto, che proveniva dalla condizione de' cittadini, primi possessori delle terre di ciascun comune.

2. I titoli, che guarentiscono cotesti dritti sono le capitolazioni del 1554 delle quali si è fatto parola; e nelle quali è consegnata la dichiarazione che dell'esercizio de' medesimi si avea ne' più vecchi del paese indubitata scienza, e memoria. E si rimarchi in proposito, che benchè questo documento sia di data posteriore alla legge di Giovanna Seconda sotto al capitolo *pondus aequum*, colla quale fu proibita ogni promiscuità senza il legittimo permesso del Sovrano, pur tuttavia i dritti preesistevano, e furono nei tempi susseguenti riconosciuti.

Li guarentisce l'istrumento de' 10 agosto 1633 di ratifica dell'altro dei 30 luglio dello anno (1) stipulato tra la università, e D. Alfonso Gaetani. — È notevole, che mentre si fece parola di questi antichissimi usi, e dritti, in qualche tempo contraddetti, si vennero con quel titolo a riconoscere nella loro estensione con le parole: di potersi esercitare in *perpetuum*, e senza prestazione alcuna.

Li guarentiscono le disposizioni legislative art. 15 della legge de' 2 agosto 1806 abolitiva della feudalità, colle quali le popolazioni furono conservate nella pienezza degli usi civici, pe' quali si avrebbe avuto dritto ad un compensamento.

Li guarentiscono la decisione della commissione feudale de' 27 giugno 1809.

Li guarentiscono le risoluzioni di Acclavio de' 22 novembre 1810, e 3 agosto 1811, emessa sulla contrarietà del pretendere tra il comune, e l'ex feudatario.

Li guarentisce da ultimo per non dirne dippiù la convenzione sanzionata Sovranamente alla fine del 1811.

E dopo tutto ciò si verrà per sostenere che non sussista una promiscuità di usi, e di dritti sulle proprietà controverse? Si verrà a dire che cotesti dritti, ed usi non costituiscano nel buon senso delle leggi quelle servitù *passive, affliggenti le proprietà*, e che non si risolvano in *obblighi personali*, giusta il decreto de' 10 marzo 1810, col quale fu stabilita la norma de' compensamenti *non solo pel condominio, ma anche per le servitù*? Speriamo che no.

3. La salutare legge del 1816 in abolendo in perpetuo le promiscuità esistenti, cogli articoli 174 e 175 precisava all'uopo la diversa natura delle promiscuità, distinguendole in promiscuità di *proprietà*, di *rendite*, o di *dritto* tra comuni, e lo stato, *tra i comuni, ed i particolari*, o in fra essi comuni. E si dirà che non siano *dritti* in faccia agli occhi di questa legge *gli usi civici* esistenti immutabilmente ed irrevocabilmente riconosciuti?

4. Inutilmente l'avversario si fa ad oppugnare l'evidenza di quei titoli, e la eloquenza della verità, che emana da titoli medesimi, e dalla forza della cosa giudicata. Inutilmente si fa a pretendere che il titolo della concessione sia gratuito anzichè oneroso, poichè di qualunque natura sia il titolo a tale riguardo, non cangia il dritto che si ha nella cosa altrui. — I suoi ragiona-

(1) Fol. 26 a 27 vol. 2 atti antichi.

menti non hanno niente di solido, e cadono, a dirla francamente, in un piatto puramente puerile.

E quindi senza intrattenerci sulla materia, che riguarda le servitù, poichè sarebbe un inutile erudire senza trarne maggiori utilità per la cosa, che va ben intesa per se stessa, si conchiude che esista la promiscuità de' dritti: che dessa è colpita dall'anatema della legge; per conseguenza la quistione in proposito va risolta per l'affermativa.

5. Per una necessaria conseguenza delle cose discorse va risolta egualmente per l'affermativa la seconda quistione proposta dall'avversario, la quale sta nel sapere: se nella ipotesi della promiscuità, la dimanda dello scioglimento è ammissibile; fatto riflesso che non può sussistere la convenzione del 1811 e la riportata sanzione Sovrana alla promiscuità, che fu allora malamente giudicata conveniente agl'interessi di quella popolazione, perchè la legge del 1816 le ha abolite tutte in perpetuo, e che quando il Sovrano parla, la voce de' privati debbe tacere, che allo stato attuale in cui trovasi la causa trattasi di ottenere in fatto un compensamento proporzionato ai dritti non già del se si possa sciogliere la promiscuità: perchè la dimanda del 1817 si trovò giusta in questo particolare pretendere, e dietro le analoghe deliberazioni, ed i motivati rapporti delle autorità competenti, è stato ordinato lo scioglimento della detta promiscuità. — Dirne di vantaggio, sentirebbe di ridondanza.

SECONDA QUISTIONE

Sciolta la convenzione qual dritto compete alla comune?

Si è questo il problema che l'avversario ha proposto, o che in discutendolo a modo suo di vedere, lo ha risoluto in pregiudizio del comune, in dicendo che risolta la convenzione del 1811 non si avrebbe dritto a compensamento degli usi civici sulle difese Lata e Castelbellotto, perchè cotesti usi partendo dalla generosità, e graziosità dell'ex feudatario, in altri termini da una concessione libera, egli li negherebbe, ritrattando la sua volontà generosa, in dicendo che per effetto della stessa convenzione superiormente approvata non vi sarebbe dritto, non a compensamento, e nè anco a ripartizione.

1. L'avversario coi suoi ragionamenti, i quali poggiano su di idee inesatte e su sofismi, fa mostra di sconoscere quello si appartiene alla storia dei fatti, e che si addice ad un contendere di due secoli: fa mostra d'ignorare quello che lungamente fu discusso in tempo della divisione de' demani: fa mo-

stra di obbliare quello, ch' emerge da' titoli, e giudicati, poichè se rammentasse di buona fede tutto quello che è in dovere di ammettere, al certo che non verrebbe ad impugnare quei dritti, e quegli usi civici, l'esercizio dei quali appartiene a secoli, ed a titoli irrettrabili, come si è lungamente ragionato in trattando la materia della divisione feudale; e di recente in esaminando la quistione sulla promiscuità. — Ciò premesso, si ha per legge, art. 1136 ll. cc. uniforme 1183 cod. civ, che risolta la convenzione del 1811 le parti dovendo ritornare allo sperimento di que' dritti, che precedentemente aveano, la comune ha dritto ad un compensamento proporzionato agli usi civici, il quale non potrà essere minore del terzo, perchè a norma dell'istruzione dei 10 marzo 1810 son dessi essenziali, ed ordinarij, così ritenuti col parere del Commessario Regio signor Acclavio.

Non va ben detto in proposito dall'avversario, che la convenzione legalmente formata non possa andar rievocata pel di lui dissenso, e più perchè fu su la medesima impartita la Sovrana approvazione, poichè si è detto, e si ripete che le private convenzioni, e quelle precisamente che van contro i principi del dritto pubblico, com'è quella di cui si tratta, non possono reggere contra il volere espresso del Sommo Imperante, il quale riposa sugli articoli 174 e 175 della legge del 1816. Non può reggere quello di cui è quistione, perchè di già in dritto la promiscuità è risolta, e trattasi soltanto del fatto, ossia qual debb'essere il compensamento da darsi al comune.

3. Inutilmente l'avversario ricorre alla ripetuta convenzione del 1811 per farsi a pretendere che non vi sia dritto a domandare nè compensamento, e nè ripartizione, ricorrendo al principio di dritto art. 1088 leggi civili, quello cioè che le convenzioni legalmente formate hanno forza di legge, poichè lungamente si è discorso della inefficacia della convenzione a tal riguardo in ragionandosi della divisione de' demanj; ed ora si ripete brevemente che su di un progetto, e non su di una convenzione fu impartita la Sovrana approvazione; e progetto fu quello di tenersi in promiscuità le due difese Lata e Castelbellotto: progetto, il quale nelle risoluzioni del comune mirava a stabilire la perpetuità de' dritti degli usi civici dovuti per servitù IMMEMORABILE; e la conservazione integra, ed una delle proprietà, senza potersi in qualunque tempo dividere, smembrare, per VOLERE DELL'EX FEUDATARIO: progetto il quale nell'interesse dell'ex feudatario mirava a far ritenere nella convenzione da stipularsi che gli usi civici si riconoscevano per sola genero-

sità, e non per servitù; che non si avesse avuto mai dritto a domandare compenso di quello che non era mai dritto.

Eran queste le stranezze dell' ex feudatario! Stavano in quelle condizioni i dritti, e le riserve del comune, guarentite dal possesso immemorabile, e dalla forza de' titoli.

Intanto senza che una legale stipulazione della convenzione si fosse conclusa si addimandò, e si ottenne la Sovrana approvazione. Su di che altro mai se non che su di un progetto? — La ordinanza di Masci consegnava nel fatto, e nelle considerazioni le rispettive dimande delle parti, e conservando la promiscuità de' dritti, prescriveva la divisione di tutti gli altri fondi.

E dopo tutto ciò si continuerà ad eccepire che la convenzione non possa rescindersi, e che rescindendosi la comune non possa pretendere nè ripartizione, e nè compensamento? Questo pensiero si distrugge da se stesso, e si disperde come nebbia innanzi a vento.

4. Il ritorno incessante dell' avversario ad idee non sussistenti, nè favorite dalla ragione sente di ridondanza. Ed è di questa natura il pretendere che le difese *Lata*, e *Castellotto* sian ad intendersi per *franche e libere*, e che dirsi debbano *chiuse*, quando che l' esistenza de' dritti è immutabile; quando che erano aperte agli usi civili; quando che per la legge de' 3 dicembre 1808, furono esenti dalla divisione *le sole difese ex feudati chiuse in tutto il corso dell' anno*; quando da ultimo delle medesime fu conservato la promiscuità per uno speciale accordo. — Dirne da vantaggio sentirebbe di superfluità.

TERZA QUISTIONE.

È competente il potere amministrativo?

L' avversario colla sua scritta non potendo far quistione della competenza del potere amministrativo sotto il rapporto della promiscuità, perchè avrebbe trovato l' ostacolo nella legge de' 12 dicembre 1816, articoli 186 e 187, ha fatto ricorso ad un' altra idea non meno inesatta, quella cioè che nella specie trattasi di rescissione di un contratto per inosservanza di patti, onde farsi a sostenere la incompetenza.

1. La difesa del comune di buona fede osserva che l' avversario nel sostenere la tesi proposta, sconosce la stessa legge, che invoca, e si smentisce

cogli stessi ragionamenti. — Non s' ignora che l' articolo 5 num. 3 della legge de' 21 marzo 1817 sottrae per regola generale dalla competenza amministrativa tutte le azioni puramente civili, e nelle quali non cada in quistione la legittimità, la validità, o la interpretazione di un atto dell' amministrazione pubblica. Ma nel tempo stesso non si deve ignorare, che per questo medesimo articolo e per l' altro 8.º num. 3.º che appartenga alla competenza amministrativa il giudizio sulla interpretazione, e spiegazione sulla validità, sulla legalità, e solennità de' contratti dell' amministrazione pubblica. Questa verità della legge al proposito di azioni per rescissione, o di risoluzione di contratti (della quale indole è quella in esame) sono state meglio rifermate coi Sovrani rescritti de' 28 marzo 1818, 3 aprile, e 20 ottobre 1819, ed 8 gennajo 1823. Con queste Sovrane disposizioni è rimasto inconcussamente stabilito che quando l' azione di rescissione, o di risoluzione di contratto poggia unicamente sulla legge indipendentemente dal contratto, ossia da' patti in esso contenuti, la competenza sia del Giudice ordinario; ma allorchè quest' azione poggia su' patti della convenzione per modo, che per pronunziarsi vi sia bisogno di scendere all' esame delle clausole nel contratto contenute, la competenza sia esclusivamente dell' autorità amministrativa.

Di conseguente trattandosi nella specie dello scioglimento della promiscuità non solo per volere della legge, ma anco per quello delle parti perchè si è contravvenuto alla medesima, ossia ai patti, distruggendo in fatto i dritti, che dalla medesima erano riconosciuti, si potrà mai dubitare che la competenza si appartenga al potere amministrativo, se quel Magistrato è chiamato ad esaminare i patti del contratto nel dritto conclusi, e nel fatto a giudicare se i patti medesimi sieno stati, o pur no violati, per quindi sentenziarsi la risoluzione, o pur no? E questo esame non interessa forse la interpretazione da doversi dare al contratto nello scopo di conoscere quali siano stati i voleri delle parti; quali le condizioni, quali gl' interessi; e quali, e quanti i dritti, che caddero in transazione nella convenzione? Non vi è chi non l' intenda.

5. Ma è sorprendente il vedere, che mentre l' avversario impugna la competenza amministrativa, procede nel tempo stesso alla difesa in merito, dimostrando che non vi sia luogo alla risoluzione, perchè non sussistono le dissodazioni, le rescissioni.

E quel che maggiormente raccapriccia si è che in questo esame interpre-

tra il merito della convenzione, discute il morale senso de' titoli, [ed in particolare l'ordinanza del Commessario Regio, e per tutta conchiusione di questo sforzo si avvisa di non esser competente il potere amministrativo. *Risum teneatis amici!*]

QUARTA QUISTIONE.

Si è immutata la superficie de' fondi promiscui, e questi sono danneggiati in pregiudizio del Comune?

Il Comune ha chiesta la risoluzione del 1811, in linea subordinata alla dimanda dello scioglimento della promiscuità proclamata dalla legge, e la risoluzione per duplici motivi, il primo per le dissodazioni, le quali hanno immutata la natura de' fondi; l'altro per lo disboscamento e recisione delle molte migliaia di alberi in pregiudizio degli usi civici di quella popolazione: fatti che costituiscono le contravvenzioni alla convenzione da parte dell'ex feudatario. Quindi è d'uopo parlare delle dissodazioni, e poscia del taglio degli alberi.

I.º

Vi è dissodazione?

1.º Onde dimos trarre l'affermativa della quistione proposta uopo è mettere in veduta le vere, ed esatte idee, ch'emergono dalla deliberazione decurionale de' 21 novembre 1809, onde si appalesino gli errori su i quali fondano i ragionamenti in proposito dell'ex feudatario.

In parlandosi della *Lata* si disse » vi sono due sorgenti di acque limpide le quali scorrendo si uniscono, e formano de' torrenti, e questi smuovono il terreno, e formano delle molte slamature. *Il terreno slamato è di circa tomoli 500* ».

Dunque nella intera estensione della *Lata* vi erano circa 500 tomoli di terre slamate di natura boscosa, e per conseguenza non coltivate, nè atte a coltura.

Più appresso il decurionato si esprimeva così: » Alle falde di questo monte vi sono tomoli 660 da molto tempo sboscati, e ridotti a coltura, divisi so-

» no in due parti, una è quella, che viene chiamata *Cesine*, ed è dell'estensione di tomoli 500; e l'altra vien chiamata *Parco*, ed è dell'estensione di tomoli 160. Questi sono stati usurpati dal Duca ».

Dunque le terre tutte che si trovavano coltivate a quell'epoca, a modo d'indicazione e non di tassazione ascendevano a tomoli 660. Or chi mai ha detto all'ex feudatario che le tutte parti, che si trovavano coltivate ascendessero a tomoli 1160, compresi i terreni slamati? Vi è dunque asserzione gratuita, ed errori ne' calcoli. Ed erronea, e smentita da fatti si è la conchiusione del giudizio in quanto al rinsaldimento dei tomoli 599, perchè la natura de' fondi è allo stato attuale, quella ch'era in quel tempo; perchè la parola rinsaldimento è smentita dal fatto, perchè quelle terre slamate sono come erano.

2. Ma l'ex feudatario in richiamando ad esame la parte descrittiva dei periti relativamente a *Cesine*, desume che nel 1809 la estensione seminariale era di tomoli 600 (errore) dovea dirsi 500: che ora non sia che di soli tomoli 189 (errore) perchè i periti colla misura del feudo trovarono la estensione totale in tomoli 369, della quale dissero essersi rinsalditi tomoli 80, dei quali 30 sono franosi, ed incapaci di qualsiasi coltura.

Due osservazioni in proposito; l'una cioè che la estensione effettiva di *Cesine* è di tomoli 369, non di 500 come dice il Decurionato a modo d'indicazione; l'altra che non si è rinsaldita, o rimboschita per opera dell'ex feudatario alcuna parte del fondo dopo la divisione de' demani; che quella parte che dicesi rinsaldita, e che un tempo era a coltura è stata addetta a pascolo non potendo essere coltivabile, ed in effetti si è ottenuto un disgravio d'imposta fondiaria da tre anni in qua, disgravio ch'è stato caricato al comune, da cui si paga attualmente (1).

3. La comune non controverte immutazioni di suolo precedenti all'epoca della divisione de' demani bensì quelle, che si sono operate posteriormente.

(1) Si noti che nel verbale sotto la parola nota l'agente dell'ex feudatario assumea che una estensione di sessanta tomoli nella contrada S. Leonardo si fosse rinsaldita, e rimboschita. Dissero i periti che la controparte vi era convenuto. Ciò è falso: e la dichiarazione sente d'impudenza. Intanto essendosi misurata dissero i periti ascendere non a 60, ma a 40 tomoli. È falsa la idea che si attacca alle parole *rinsaldimento* e *rimboschimento*, perchè detta contrada era, ed è parte boscosa; e soltanto l'ex feudatario l'ha cinta di siepe per far sì che gli abeti crescessero non venendo poscolato il suolo dagli animali.

Or l'ex feudatario sostiene che non ne sieno avvenute, ma il fatto e la perizia istessa smentisce questa gratuita asserzione.

In vero le dissodazioni sono avvenute nelle contrade *Acqua Calcagna, Barungoli, Capuano, Piano la casa, Parco, Acqua fetente e Cugno del Signore*. Se non che i periti favoreggiando sempre le deduzioni dell'ex feudatario si sono avvisati dicendo, che le contrade *Acqua fetente, e del Signore* non debbano entrare a calcolo, perchè non appartengono alla *Lata*, ma alla difesa *fazzatora*. Non si sa da quali elementi hanno attinto questo giudizio, perchè questa contrada prima di ridursi a coltura, faceva parte integrale della *Lata*, ed ora n'è una continuazione, come risulta da un esposto dello stesso Duca al Marchese Calvaccante Luogotenente della Regia Camera (1). Se non che i medesimi periti parteggiando coll'ex feudatario in parlando della estensione dissodata, e che facevano ammontare a tomoli 30, e misure 20 mettevano in una parentesi (meno i tre orti non controvertiti). Errore, anzi falsità nell'asserzione, perchè il procuratore del comune non ha mai convenuto su di ciò, e nol poteva perchè l'oggetto era controverso; perchè i tre orti costituiscono un'altra dissodazione; fatto riflesso, che queste terre, che dapprima formavano i così delli *largari* nel bosco, come emerge dall'atto decurionale, furono poscia ridotti a coltura, ed a giardini. Or la estensione de' tre orti essendo di tom. 22 e mis. 21 deve aggregarsi a' tom. 30 e mis. 20. I periti non disconvengono che queste dissodazioni abbiano avuto luogo da 27 anni a questa parte.

Questi fatti del dissodamento sono meglio rifermati da' verbali redatti dall'agente forestale, ne quali la dissodazione si fa ascendere a tomoli 70 circa.

II.º

Vi è disboscamento?

1.º Che il disboscamento esista lo dicono i medesimi periti. — Nella contrada *Zopparello* nella estensione di tomoli 49. Nella contrada *Molignana* una grande estensione nella parte settentrionale, confinante colla strada di Viggiano. — Più in otto punti dette *piazze*, ciascuna dell'estensione di uno a due tomoli.

(1) Fol. 103, vol. 3, atti antichi.

2. L'ex feudatario a modo di sentenza in riguardo a *Castelbellotto* dice due idee, l'una che non sia quistione di questo fondo; l'altra che non vi sieno dissodazioni. — Questo medesimo linguaggio tengono i periti.

È smentita la prima, perchè il comune rilevò ciò in parlando de' danni colla istanza, perchè colla domanda incidentale si querelò delle devastazioni, e dissodamenti su di *Lata* e *Castelbellotto*: vi fu contestazione innanzi al Consiglio: fu emessa la decisione de' 22 luglio 1841: vi fu ricorso; fu questo rigettato, come si disse dettagliatamente.

È smentita la seconda idea da' risultamenti della perizia, e dalla deliberazione decurionale de' 21 novembre 1809. — Se l'ex feudatario trae ragione pe' suoi assunti da questo documento, è giusto che lo rispetti in tutte le sue parti. Or si disse, che sulla estensione totale di tomoli 3600, vi fossero tomoli 960 ridotti a coltura, ed il rimanente, ossia tomoli 2600, fosse boscoso. — Or dalla perizia risulta che la estensione seminariale è di 1161 tomoli. Dunque vi è una dissodazione di tom. 201. La estensione boscosa si è rinvenuta di tomoli 996. Dunque vi è stata una devastazione di tomoli 1744.

Si rimarchi che i periti hanno portata una dissodazione di tomoli tre, e misure, dopo il 1812, alla parola di addizione all'orto di Babbo.

3. Ma si potrà mettere in dubbio che nelle dichiarazioni del comune del 1809, vi fosse errore, e che quello si disse, lo fu a modo d'indicazione? Si risponderà che se nelle deduzioni risguardano *Castelbellotto* siavi inesattezza, lo stesso è a dirsi in quanto a *Cesine*. E quindi i ragionamenti dell'avversario per escludere le dissodazioni sono erronei come si disse, perchè dipendenti dalle erronee indicazioni del Decurionato del 1809.

4. Il rapporto de' periti nella parte descrittiva di *Castelbellotto* va lungi dal vero nella parte, che si dice nuovamente *rinsaldita* della estensione di tomoli 40. La verità sta in ciò, che questa estensione è insuscettibile di coltura, perchè pietrosa, ed abbandonata alla sua natura. Dippiù è rimarchevole di aver l'ex feudatario ottenuto un disgravio fondiario, e l'contributo è stato caricato al comune.

Dalle esposizioni de' fatti, e ragionamenti si ha in conclusione che sussistono le dissodazioni, e devastazioni, le quali han cambiata in gran parte la natura di quei fondi, la di cui superficie dovea conservarsi tal quale era nel 1811: e che i ragionamenti dell'avversario sono inconcludenti, perchè partono da errori di fatto, e da gratuite asserzioni.

Esiste la recisione delle molte migliaia di alberi?

La proposizione va risolta per l'affermativa, ed include di necessità la rescissione della convenzione del 1811, per le idee discorse di sopra:

1. Si rimembri che per la spettanza degli usi civici sulle due difese *Lata e Castelbellotto*, dichiarati *essenziali ed ordinari*, il Commessario Regio Acclavio nell'ordinare che si fossero divisi, prescriveva che un quarto si fosse attribuito al Comune.

2. Si rimembri che l'esercizio degli usi civici è generale sulla estensione totale de' suddetti fondi, e sulla natura diversa degli alberi, de' quali sono popolati.

3. Si rimembri che allorquando si trattò di stabilire la promiscuità, quella che fu autorizzata nel 1811, la comune rilevava gli usi civici sulla estensione indistinta della natura degli alberi, *così cerri, come abeti* ed addimandava che non si fosse né smembrata, né immutata la natura e la superficie de' fondi. E l'ex feudatario riconosceva la giustizia di questa dimanda: nulla osservava in quanto agli usi civici sulla natura diversa degli alberi, ma protestava contro la servitù, la quale non dovesse costituir dritto, nè dar luogo a ripartizione. La convenzione travisata nel giusto pretendere del comune fu approvata superiormente.

4. Si rimembri che l'ex feudatario, ed i suoi dipendenti posteriormente all'epoca della divisione de' demani hanno costantemente fatto guerra a quei cittadini per l'esercizio degli usi civici, nello scopo d'invanirli, o menomarli, pretendendo fra l'altro che *gli abeti fossero una proprietà esclusiva*, anzi sacra dell'ex feudatario, e che su i medesimi non si potesse portare la mano de' cittadini senza commettere un fatto delittuoso. E qui non si dirà cosa contraria al vero, e che possa mettersi in dubbio, quella cioè che gli sgherri dell'ex feudatario in ogni tempo, abusando del potere, e forti nella protezione del loro barone hanno costantemente impediti gli usi civici catturando, e sequestrando uomini, e vetture. Da ciò liti innanzi il Giudicato Regio. Ed erano questi i benefici fra' molti, che l'ex feudatario spandea su quella ingrattissima popolazione!!

4. Premesso tutto ciò è facile rilevare un primo, e manifesto errore nel pretendere dell'avversario; in quello cioè che gli abeti costituissero una

proprietà inviolabile dell'ex feudatario; che il dritto a servirsene fosse per lui esclusivo; e che potesse di questa proprietà superficiale servirsene a modo suo.

5. Egli nel farsi a pretendere ciò ricorre alla legge de' 21 agosto 1826, articoli 31, 34, e 35, onde concluderne che gli abeti fossero tra il numero degli alberi fruttiferi per la sola natura del legname; onde sostenere che si potessero tagliare senza permissione, onde desumerne che nel taglio, e nella vendita de' medesimi riposasse l'elemento della rendita pel proprietario.

6. La difesa del comune non pretende di combattere questa legge; nè i dritti che competono al proprietario di un'abetaja, poichè vi sarebbe stoltezza nel pensare. Invece combatte l'assunto dell'ex feudatario nel dritto esclusivo, che si arroga: gli disvela gli errori in quanto che la legge non è bene invocata pel suo assunto. Ed in vero si dirà con giustizia, e con ragionevolezza che l'ex feudatario rispetti la convenzione col far tagliare migliaia di abeti? che conservi intatta la superficie de' fondi: od invece che attenti alla convenzione distruggendone i dritti in prò del comune? Si dirà che possa bene a suo talento immutare la superficie de' fondi, perchè quella parte che ne rimane sia sufficiente agli usi civici de' cittadini, come se nelle sue mani dovesse stare soltanto la bilancia, ed in lui solamente il potere di misurare questi dritti? Si dirà bene che il comune non abbia dritto alla cosa, sulla quale gli usi civici sono imposti, obliandosi che alla comune medesima spetta una porzione de' fondi in compenso degli usi civici? E si dirà che dopo averne distrutta la superficie non si fosse inferito pregiudizio ai dritti del comune nella quota di proprietà, che gli spetterà colla divisione, come se fosse lo stesso di averla popolata, e rigogliosa di alberi, o distrutta in quello che costituisce la principale rendita come egli stesso assume? Gli errori dunque dell'avversario stanno negli opposti divisamenti, i quali vanno lungi da' dritti guarentiti da' titoli, e dalla stessa legge invocata, la quale se favorisce il dritto dell'ex feudatario, non può non guarentire quello del comune, perchè alla condizione di proprietario è riferibile il favore della legge; e proprietario è a reputarsi il comune.

7. Ma in che consistono i devastamenti pel taglio degli alberi? Vediamolo. L'ex feudatario nel voler distruggere le permanenti devastazioni invoca la solita deliberazione decurionale de' 21 novembre 1809, colla quale si disse che nella *Lata* vi fosse approssimativamente il numero di dodici mila alberi, ed in *Castelbellotto* numero nove mila.

Quindi rileva gli sperimenti de' periti in quanto alla numerazione effettiva, la quale è così concepita: Oltre i frutici, i pruni, e gli alberi agresti, co-

me perazzi, crognali ec. che sono nel bosco, vi si contano pure 164,640 alberi consistenti, cioè 10,300 in abeti ed in 154,340 cerri: i primi distribuiti nelle contrade *abetone*, *zopparello*, e *molignana*, ed i cerri in queste stesse, e nelle altre di *S. Leonardo*, *coste castello*, *vallè del lupo*, *tempa alata*, *capanna*, *bosco sazzatora*, *scarafone*, ed *aria arsa*. Quindi nel rilevare la differenza, cioè in *Castelbellotto* in più 54,784 alberi. In *Lata* in più 152,640, conchiude coraggiosamente ch'egli invece di distruggere i boschi, gli ha conservati, ed aumentati negli alberi.

8. Il calcolo su espresso è spiritoso tanto quanto è il giudizio, che se ne desume. In vero onde possa dirsi esatto il calcolo è mestieri ritenere per indubitato quello che disse il Decurionato nel 1809. Ma in ciò è precisamente l'errore, ed in ciò riposa la statua co' piedi di arena, dell'ex feudatario. Il Decurionato o colui, che lo rappresentava, favoreggiava gl'interessi in allora della casa baronale: la indicazione del numero degli alberi fu per approssimazione e non per tassazione, perchè non si poteva, senza concepire un'impossibile aversi ragione del numero effettivo degli alberi senza una esatta perizia. Che quello vale a giustificare queste idee, si è lo stesso rapporto de' periti, in quanto alla numerazione degli alberi, fatto riflesso che la età de' medesimi è secolare, come dalla natura, che si è verificata; e conseguentemente gli alberi rinvenuti esistevano all'epoca del 1809: non si potevano far crescere dappoi, perchè la di loro natura esclude questa spiritosa asserzione. Non lo si poteva, perchè i fondi sono addetti ad un pascolo perenne in tutte le stagioni, di ogni specie di animali, i quali escludono ogni idea di vegetazione nelle piante tenere, e crescenti. Ed ecco a quali miserevoli appicchi si attiene il calcolo, e l' giudizio dell'avversario relativamente all'incremento delle proprietà vistose! Noi siamo grati alle cure dell'ex feudatario per aver fatto popolare con migliaia di alberi secolari quelle proprietà che nel fatto sono state devastate!! Ed il Sindaco in particolare, contro di cui si scagliano le più basse invettive, risponderà sempre alle generosità dell'ex feudatario colla sua moderazione, in dicendogli che il suo vero zelo per gl'interessi de' suoi concittadini è garantito da' fatti, è protetto dalla legge, e starà sempre immacolato, perchè non ha sede su personali interessi.

9. L'ex feudatario ricorre di bel nuovo alla legge forestale per farne dipendere un altro argomento non meno strano de' precedenti. Dice che per l'art. 35, la natura boscosa si conserva lasciandosi quindici alberi per ogni moggia. Quindi facendo applicazione del dritto al fatto, ossia all'estensione boscosa

verificata da' periti, giudica che vi sia una eccedenza di quindici alberi per ogni moggia di terra, quindi conchiude che sia egli dalla parte della legalità.

10. La comune non discende a discutere gli elementi del calcolo; nè vuole addentrare ne' dettagli de' periti in quanto alla esistenza effettiva degli alberi, e di quelli che si sono recisi; si accontenta invece di dimostrare che l'avversario non può trovare nella legge, e nel fatto cosa, che favorisca il suo dritto. Perchè non potendosi disconvenire che il comune abbia dritto alla proprietà dei fondi controversi, non può egli arrogarsi ed i suoi, ed i dritti, che appartengono alla università: che non può far nulla, che pregiudichi gl'interessi della medesima, e che quando vogliasi fare applicazione della legge non debba burlarsi degl'interessi del comune che riposano nella intensità de' dritti promiscui. Se potesse sostenersi il contrario, ne discenderebbe l'assurdo, che la proprietà non serve più ai dritti del comune; e che non sieno più nè i titoli, e nè i giudicati.

11. Ed in conchiusione si addomanderà quali, e quanti sieno gli alberi, che si sono recisi per particolare profitto dell'ex feudatario in pregiudizio dei dritti del comune? I periti l'anno dato per approssimazione, ma con maggiore verità fu detto dall'agente forestale.

I periti nella *Molignana* trovarono recisi numero 8800 abeti, e 1600 cerri, valore complessivo di duc. 19920, valore forestale di duc. 48600, non si deve tener ragione della deduzione degli alberi abbattuti dalle intemperie, e dagl'infortuni terrestri, perchè è questo un possibile, il quale viene smentito dal fatto; perchè la perizia forestale nel verificare le recisioni degli alberi, stabiliva in fatto che le medesime erano avvenute *per fatto dell'uomo*. D'altronde la deduzione sarebbe sempre a ritenersi come arbitraria. Ed in ogni conto ammettendola in parte non potrebbe impugnarsi che l'ex feudatario abbia venduti quegli alberi abbattuti per casi fortuiti.

Il valore dato da' periti agli abeti in carlini 24, ed ai cerri in carlini 12, è molto al di sotto dal valore effettivo, che si desume dalla pubblica opinione. In vero gli abeti si vendono ordinariamente non meno di duc. 4, ed i cerri non meno di duc. 2.

Nella contrada *Zopparello* il numero degli alberi recisi si fa ascendere a 950, tutti abeti valore in duc. 2160, valore forestale in duc. 4860, non si deve tener conto della riduzione pe' casi fortuiti per le osservazioni di già esposte.

Nell'*abetone* numero 67 abeti, ed 8 cerri, valore duc. 146:20; valore forestale duc. 331.

In *Castellotto* num. 2490 alberi cerri, e querce, de' quali ritengono solamente recisi 2030 cerri, e gli altri 460 ritenersi come abbattuti, valore carlini 8, per ciascuno, totale in duc. 1624.

I periti nel ripianare un vuoto nel verbale forestale per quello riguarda il valore non dato, ne hanno essi dato uno in duc. 3308.

Si rimarchi che i periti han mancato di verificare le recisioni in tutta l'estensione del bosco *Lata*, e *Barungoli*. È questo un vuoto nella perizia, vuoto, che costituisce un mancato dovere.

Il valore totale indicato da' periti degli alberi recisi, senza mettere in calcolo i così detti abbattuti, è come siegue:

Molignana valore de' periti ducati 19920 : 00. — Forestale ducati 48600	
Zopparello idem ducati . . . 2160 : 00. — Forestale ducati 4860	
Abetone idem ducati . . . 146 : 20. — Forestale ducati 351	
Castellotto idem ducati . . . 1624 : 00. — Forestale ducati 3308	
Totale ducati . . . 23850 : 20. — Totale ducati 57119	

12. Dalle esposte posizioni de' valori per recisione di alberi la giustizia del Consiglio rileverà, che il giudizio dato da' periti va lungi dal vero ed effettivo. Che nel giudizio dell' agente forestale vi sia esattezza, e verità legale, perchè è dipendente dalle norme fissate dalla legge. Intanto comunque vorrà giudicarsi in proposito saranno innegabili le conseguenze legittime, quelle cioè che l'ex feudatario è tenuto a rimborsare il comune del valore degli alberi recisi nella *Molignana*, perchè trattasi di un fondo demaniale comunale, e nel quale si debbe reintegrare il comune medesimo. Che il valore delle recisioni nelle altre estensioni boschive si debbe attribuire per terza parte al comune istesso, perchè non meno di un terzo in proprietà può spettarle in compensamento degli usi civici (1).

(1) Si noti che i periti nell'aderire alle proteste dell'ex feudatario, han detto che non sia mancato, nè può mancare l'uso civico di legnare sulla detta estensione boscosa per la immensità degli alberi. La comune rende grazia a questo giudizio, e per tutta risposta riproduce le osservazioni fatte in proposito della spettanza degli usi civici, e del dritto al compensamento; ed aggiunge che non sia questione della misura soltanto degli usi civici, ma della integrità de' fondi, e più del dritto ad un proporzionato compenso in proprietà

13. L'ex feudatario in conclusione della sua scritta, in proposito delle devastazioni de' boschi ne attribuisce la colpa a' cittadini di *Laurenzana*; e affinché ne fosse più accetto il pensiero rimembra le dolorose vicende del brigantaggio, e le altre eternamente infauste del 1820, e 1822; ma in onor del vero egli non dice che cose contrarie alla realtà; e che il richiamo a quelle vicende per quanto sia male a proposito, sente di mala apposta ontà alla sociale condizione di circa 7000 abitanti. Rimembri intanto che le sue proprietà boschive furono sempre rispettate nelle sanguinose vicende, poichè lo scopo delle insane gare cittadine, era ben' altro che quello di attentare alle altrui proprietà. — Rimembri che quell'orda del 1809, 10 ed 11 ebbe stanza nel palazzo baronale, ed a promotore e capo de' disordini un tal di Noja ed i suoi dipendenti. Che il palazzo fu incendiato da' Francesi perchè di là i briganti sostennero gli attacchi. Che si addimandò compensamento del danno al Governo dell'occupazione, e fu risposto, ch'era colpevole divisamento di domandare ristoro de' danni dopo che quel palazzo servì di ricovero a que' tristi.

Frattanto per que' rivolgimenti promossi da que' pochi tutto un popolo patì sacco e fuoco!

Si è questa la vera storia, e si abbandoni alle spiacevoli rimembranze di quell'epoca, quant'altro potrebbe dirsi in proposito.

QUINTA QUISTIONE.

Son dovuti i danni, ed interessi?

Il problema va risoluto per l'affermativa, e la proposizione istessa non è che una conseguenza dell'appropriazione della cosa altrui, ed il danno, che si è inferito: non è che una conseguenza de' precetti della legge.

1. Si addimandava al giureconsulto Paolo, che cosa fosse il danno, ed in che consistesse? Rispondeva: *Quantum alicui habest. Quantum lucrari potuit* (1).

(1) L. 13, *rem ratam haberi*.

L'ex feudatario nel pensiero d'invanire la domanda pel rimborso dei danni ha fatto ricorso agli art. 1100, e 1102 LL. CC.; ma non si è avveduto che queste disposizioni della legge non favoriscono per nulla il suo assunto, perchè non si tratta nella specie di danni, ed interessi, che sieno dovuti per inadempimento di contratte obbligazioni, o per causa estranea, e non imputabile al debitore; o per forza irresistibile, o per caso fortuito.

Invece i danni ed interessi sono dovuti per la perdita sofferta, e pel guadagno, di cui fu privato il proprietario, art. 1103 della legge.

In vece sono a tenersi in conto nella specie le leggi, che riguardano il dritto di accessione delle cose, che costituiscono la proprietà di colui, di cui un terzo si è *violentemente, e con dolo appropriato*; e quindi si renderanno applicabili gli art. 474, e 475 leggi civili (1). E quindi l'ex feudatario essendo un possessore di mala fede de' fondi, di cui si è domandato la reintegrazione, è tenuto per legge a restituire la cosa una coi frutti indebitamente percepiti. E quindi avendo tratto profitto colle molte migliaia di alberi dalle proprietà boschive, che si appartengono in parte al comune, debbe restituire al comune medesimo questo profitto; nella totalità pel fondo *Molignana*; per terza parte almeno pe' fondi *Lata e Castelbellotto*, perchè promiscui. Quindi deve proporzionalmente rispondere della rata de' frutti percepiti da' terreni dissodati. Son queste le dimande, che rispondono alla verità de' fatti, ed alla giustizia de' precetti della legge.

2. Il compensamento de' danni, ed interessi costituisce un dritto incommutabile; ma può avvenire che la giustizia del Consiglio non abbia liquide prove per acclararlo nello stadio attuale del giudizio; potrà emettere que mezzi d'istruzione, che sono autorizzati dalla legge. Non così è a dirsi del compensamento de' frutti indebitamente percepiti dal taglio degli alberi, poichè la dimanda a tal riguardo è liquida, e giustificata da' risultamenti delle duplici perizie.

(1) 474. Il semplice possessore fa suoi i frutti percepiti, quando posseda in buona fede: in caso contrario è tenuto a restituire i prodotti colla cosa al proprietario che la rivendica.

» 475. È possessore di buona fede colui che possiede come proprietario in virtù di un titolo abile a trasferire il dominio, e di cui non sappia i vizj »

» Cessa di esser possessore di buona fede dal momento in cui tali vizj sono a lui noti » per la dimanda del proprietario anche in conciliazione ».

Regge la usurpazione di altri dritti?

1. A compimento delle dimostrazioni sulle tutte dimande del comune, rimane a dirsi qualche cosa sui dritti di colonia violati dall'ex feudatario posteriormente alla divisione de' demani.

Si rimarchi che i particolari cittadini coltivavano da tempo immemorabile le terre così dette *Cesine*, ed i largari di *Castelbellotto* coll'obbligo di pagare al Barone tutte le volte si seminavano un tomolo di genere per ogni tomolo di terreno. Ciò fu rilevato innanzi al Commessario Regio, signor Masci, il quale colla sua ordinanza disponeva fra l'altro di non doversi dividere le *terre occupate con colonie*. L'ex feudatario nulla osservò; nè oppose; nè il poteva, perchè i fatti evidentemente parlavano. I cittadini possessori erano a considerarsi come coloni perpetui, ed inamovibili per lo immemorabile possesso, e per la prestazione sempre uniforme. Le cose erano così riguardate, quando la scena cambiò dopo la divisione de' demani, poichè i possessori coloni perpetui furono tramutati in affittuari precari, ed alla prestazione uniforme fu surrogato l'estaglio a volontà del Barone. Conseguenze di questo procedere furono la povertà nella classe degli agricoltori, ed il negato compensamento di quegli usi civici, che i cittadini esercitavano sulle dette terre quando erano boschive, e che col sudore della loro fronte ridussero a coltura.

Quindi sarà della giustizia del Consiglio di ordinare o che le terre sieno conservate ai cittadini coll'obbligo della antica prestazione; o che si dividano in proporzione degli usi civici che si esercitavano sugl'interi fondi demaniali ex feudali.

2. La legge de' 12 dicembre 1816 attribuisce agl'Intendenti il potere di dividere le terre ancora indivise e sulle quali vi sieno dritti promiscui, e li faculta a rivenire sulle divisioni nelle quali siasi violata la legge, e violati siansi i dritti *de' poverelli*.

Dovendo il comune ritornare nella pienezza de' suoi dritti precedenti all'epoca della divisione de' demani, si troverà che fra questi i cittadini avevano il dritto di tagliare alberi per commercio de' *carpentieri* e *mannesi*, e di tagliare rami verdi per pascolo degli animali bovini (1). Or questi dritti dopo

(1) Fol. 49 del primo volume atti correnti.

quell' epoca sono stati distrutti dall' ex feudatario. E se è nel voto della legge che tutti i dritti ed usi debbano far parte del calcolo del compensamento, è giusto che di questi dritti ed usi si abbia ragione nella valutazione a norma delle Reali Istruzioni del 10 maggio 1810.

RIEPILOGO

Si è dimostrato:

1. Che le popolazioni possedettero dapprima le terre, e che dappoi furono concesse in feudi agli ex Baroni.
2. Che l' ex feudatario volendo per se ritenere per titolo quello della investitura del 1496 non ha dritto che alle due difese *Lata e Castelbello*.
3. Che la divisione de' domini con tutti gli atti che la seguirono debbe dichiararsi nulla pe' fondi reclamati *Gurga, Molignana, Parata, Difesa delle vigne, e Prato*. E che la eccezione della cosa giudicata non è bene invocata nella contestazione.
4. Che la istanza del 1817 nel complesso di tutte le dimande riposa nel suffragio della legge de' 12 dicembre 1816.
5. Che il potere amministrativo sia competente esclusivamente per l' azione di *reintegrazione*; per lo scioglimento di promiscuità, e per tutte le altre accessorie.
6. Che le dette dimande per la *reintegrazione*, e per lo scioglimento stesso della promiscuità e risoluzione della convenzione del 1811, siano ammissibili, non essendo ostacolate dalla medesima eccezione della cosa giudicata.
7. Che la usurpazione de' fondi, de' quali si domanda la reintegra come appartenenti alla proprietà demaniale del Comune, è dimostrata da titoli incontestabili, e da' risultamenti della perizia. E che in ciò la eccezione della prescrizione costituisce una solenne bestemmia.
8. Che gli usi civici costituiscono pel comune un dritto incommutabile, perchè riposano sulla fede ed autenticità de' titoli, e sulla forza della cosa giudicata.
9. Che il compensamento dovuto pe' suddetti usi civici non può essere minore del 3.º così per l' ordinanza di Masci, che per le Reali istruzioni de' 10 marzo 1810.
10. Che l' ex feudatario relativamente al compensamento sia tenuto a dare

fondi propri al Comune, non quelli che al medesimo si appartenevano; od in difetto l' equivalente in ricompensa.

11. Che le dissodazioni sussistano, ed egualmente sono provati i devastamenti, e gl' innumerevoli tagli degli alberi, i quali fatti, avendo cambiata la natura de' fondi, che doveasi conservare intatta, vi sia luogo allo scioglimento non solo della convenzione del 1811, ma anco al rimborsamento del lucro fatto.

12. Che i frutti de' fondi usurpati si debbano al Comune dall' ex feudatario, per pena dalla legge fulminata, contro il possessore di mala fede.

13. Che debbano entrare nel calcolo del compensamento i violati dritti della colonia; e quelli dell' uso del legnare per commercio.

14. Che ove convenga, si dia luogo a de' mezzi d' istruzione per la liquidazione de' danni, ed interessi onde stabilirsi la quota del giusto, e legale compensamento.



Magistrati del contenzioso

Rammentate che la presente contestazione prima di sortire dalle mani della difesa, formava un debito sacro pel difensore. — Ora ch' è patrimonio vostro stà a peso delle vostre coscienze.

Rammentate che trattasi di ricuperare dritti e proprietà, usurpate colla forza, e legittimate colla influenza de' tempi, i quali degradavano l' umana condizione.

Rammentate che gli avvantaggiamenti morali e materiali de' destini di 7000 abitanti riposano all' ombra di cotesti dritti e proprietà da ricuperarsi.

Rammentate che le comuni, a somiglianza de' minori, de' pupilli, sono sotto la tutela e protezione de' Magistrati. — Che i morali risguardi *crescer* debbano in intensità, tutte le volte il merito del contendere viene *guarentito* dalla legge.

Rammentate da ultimo che questo pretendere risponde all'eco di due secoli. E che nell'assecondarne i voti, si compiranno i santi destini della verità e della giustizia sotto le quali bandiere debbono militare gli onesti e sapienti Magistrati.

Potenza, il dì 23 giugno 1843.

PASQUALE AMODIO.

INDICE

Introduzione	pag. 1
Nozioni storiche sul feudo di Laurenzana	2
Del tempo e delle leggi dell'abolizione dal Feudalismo	8
Divisione de' demani di Laurenzana	11
Giudizio attuale	22
Rendite comunali, e principi che regolano ciascuna di esse	ivi
Disposizioni generali	ivi
Della usurpazione	29
È competente il potere amministrativo ?	ivi
È ammissibile la domanda per la reintegrazione ?	32
Reggono in merito le domande di reintegrazione per usurpazione	34
Molignana	37
Gurga o Parco	38
Parata	41
Difesa delle vigne	43
Prato	44
Sul merito della domanda di reintegrazione	45
Della promiscuità	46
Vi è promiscuità ?	ivi
Sciolta la convenzione qual dritto compete alla comune ?	48
È competente il potere amministrativo ?	50
Si è immutata la superficie de' fondi promiscui e questi sono danneggiati in pregiudizio del Comune ?	52
Vi è dissodazione ?	ivi
Vi è disboscamento ?	54
Esiste la recisione di molte migliaia d'alberi ?	56
Son dovuti i danni ed interessi ?	61
Regge la usurpazione di altri dritti ?	63
Riepilogo	64
Conclusione	65

1711

1. 1711
2. 1711
3. 1711
4. 1711
5. 1711
6. 1711
7. 1711
8. 1711
9. 1711
10. 1711
11. 1711
12. 1711
13. 1711
14. 1711
15. 1711
16. 1711
17. 1711
18. 1711
19. 1711
20. 1711
21. 1711
22. 1711
23. 1711
24. 1711
25. 1711
26. 1711
27. 1711
28. 1711
29. 1711
30. 1711
31. 1711
32. 1711
33. 1711
34. 1711
35. 1711
36. 1711
37. 1711
38. 1711
39. 1711
40. 1711
41. 1711
42. 1711
43. 1711
44. 1711
45. 1711
46. 1711
47. 1711
48. 1711
49. 1711
50. 1711
51. 1711
52. 1711
53. 1711
54. 1711
55. 1711
56. 1711
57. 1711
58. 1711
59. 1711
60. 1711
61. 1711
62. 1711
63. 1711
64. 1711
65. 1711
66. 1711
67. 1711
68. 1711
69. 1711
70. 1711
71. 1711
72. 1711
73. 1711
74. 1711
75. 1711
76. 1711
77. 1711
78. 1711
79. 1711
80. 1711
81. 1711
82. 1711
83. 1711
84. 1711
85. 1711
86. 1711
87. 1711
88. 1711
89. 1711
90. 1711
91. 1711
92. 1711
93. 1711
94. 1711
95. 1711
96. 1711
97. 1711
98. 1711
99. 1711
100. 1711

238

